



persona – casa

# Nuova Protezione Casa

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO  
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA -  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI  
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**



**contratto di assicurazione  
per la casa e la famiglia**

edizione giugno 2023

AXA Assicurazioni S.p.A.





# Nuova Protezione Casa

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA -  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI  
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

**contratto di assicurazione  
per la casa e la famiglia**

edizione giugno 2023

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -  
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -  
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



# Area Clienti

## Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



**... e molto altro ancora!**



### AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contatti**
- 🗨️ **Chat** presente in Area Clienti
- ☎️ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉️ Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



**My AXA è la App dedicata a tutti i nostri clienti.**

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!





<b>Glossario</b> .....	pag.....	7
<b>Premessa</b> .....	pag.....	17
<b>Sezione 1 - Incendio e altri danni alla casa</b> .....	<b>pag</b> .....	<b>18</b>
<b>Cosa assicurato</b> .....	pag.....	18
Art. 1.1 Cose assicurabili.....	pag.....	18
Art. 1.2 Certificato di polizza.....	pag.....	18
Art. 1.3 Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.....	pag.....	18
Art. 1.4 Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi).....	pag.....	19
Art. 1.5 Fenomeno elettrico.....	pag.....	19
Art. 1.6 Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature.....	pag.....	19
Art. 1.7 Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve.....	pag.....	20
Art. 1.8 Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio.....	pag.....	20
Art. 1.9 Guasti causati dai ladri.....	pag.....	20
Art. 1.10 Rottura lastre.....	pag.....	20
Art. 1.11 Spese in aggiunta.....	pag.....	20
Art. 1.12 Spese consequenziali di fenomeno elettrico.....	pag.....	21
Art. 1.13 Perdita dei canoni di locazione.....	pag.....	21
Art. 1.14 Terremoto.....	pag.....	21
Art. 1.15 Inondazioni, Alluvioni.....	pag.....	21
Art. 1.16 Estensione fabbricato Top.....	pag.....	22
Art. 1.17 Estensione contenuto Top.....	pag.....	22
<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag.....	22
Art. 1.18 Esclusioni comuni.....	pag.....	22
Art. 1.19 Ulteriori esclusioni specifiche.....	pag.....	23
<b>Come mi assicurato</b> .....	pag.....	25
Art. 1.20 Buona fede.....	pag.....	25
Art. 1.21 Rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C.....	pag.....	25
Art. 1.22 Colpa grave.....	pag.....	25
Art. 1.23 Destinazione d'uso del fabbricato.....	pag.....	26
Art. 1.24 Destinazione d'uso dell'abitazione.....	pag.....	26
Art. 1.25 La manutenzione del fabbricato.....	pag.....	26
Art. 1.26 Caratteristiche costruttive.....	pag.....	26
Art. 1.27 Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all'art.1.14 - "Terremoto").....	pag.....	26
Art. 1.28 La scelta della forma di Assicurazione.....	pag.....	26
Art. 1.29 Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie.....	pag.....	26
Art. 1.30 Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni.....	pag.....	26
Art. 1.31 Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico.....	pag.....	27
Art. 1.32 Limiti territoriali.....	pag.....	27
Art. 1.33 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti.....	pag.....	28
<b>Sezione 2 - Furto</b> .....	<b>pag</b> .....	<b>31</b>
<b>Cosa assicurato</b> .....	pag.....	31
Art. 2.1 Formula di assicurazione e cose assicurabili.....	pag.....	31
Art. 2.2 Certificato di polizza.....	pag.....	31
Art. 2.3 Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione.....	pag.....	31
Art. 2.4 Gioielli e valori in cassaforte.....	pag.....	32
Art. 2.5 Scippo e rapina.....	pag.....	32
Art. 2.6 Guasti causati dai ladri.....	pag.....	32
<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag.....	32
Art. 2.7 Esclusioni comuni.....	pag.....	32
Art. 2.8 Ulteriori esclusioni specifiche.....	pag.....	32
<b>Come mi assicurato</b> .....	pag.....	33
Art. 2.9 Destinazione d'uso dell'abitazione.....	pag.....	33



Art. 2.10	Caratteristiche costruttive .....	pag.....	33
Art. 2.11	Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato.....	pag.....	33
Art. 2.12	Dimora saltuaria .....	pag.....	34
Art. 2.13	La forma di assicurazione.....	pag.....	34
Art. 2.14	Limiti territoriali .....	pag.....	34
Art. 2.15	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	34
<b>Sezione 3 - Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali.....</b>		<b>pag .....</b>	<b>36</b>
<b>Cosa assicuro .....</b>		<b>pag.....</b>	<b>36</b>
Art 3.1	Oggetti assicurabili e il loro valore.....	pag.....	36
Art 3.2	Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali .....	pag.....	36
<b>Cosa non assicuro.....</b>		<b>pag.....</b>	<b>36</b>
Art. 3.3	Esclusioni comuni.....	pag.....	36
Art. 3.4	Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	37
<b>Come mi assicuro .....</b>		<b>pag.....</b>	<b>38</b>
Art. 3.5	La forma di Assicurazione .....	pag.....	38
Art. 3.6	Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli oggetti d'arte) .....	pag.....	38
Art. 3.7	Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli strumenti musicali) .....	pag.....	38
Art. 3.8	Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali) .....	pag.....	39
Art. 3.9	Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore .....	pag.....	39
Art. 3.10	Destinazione d'uso del fabbricato.....	pag.....	39
Art. 3.11	Destinazione d'uso dell'abitazione .....	pag.....	39
Art. 3.12	Caratteristiche costruttive .....	pag.....	39
Art. 3.13	Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato.....	pag.....	39
Art. 3.14	Disabitazione .....	pag.....	40
Art. 3.15	Limiti territoriali .....	pag.....	40
Art. 3.16	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	40
<b>Sezione 4 - Responsabilità civile verso terzi .....</b>		<b>pag .....</b>	<b>41</b>
<b>Cosa assicuro .....</b>		<b>pag.....</b>	<b>41</b>
Art. 4.1	Assicurato.....	pag.....	41
Art. 4.2	Certificato di polizza .....	pag.....	41
Art. 4.3	Oggetto dell'assicurazione .....	pag.....	41
Art. 4.4	Responsabilità civile nella vita privata.....	pag.....	41
Art. 4.5	Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti .....	pag.....	42
Art. 4.6	Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione.....	pag.....	42
Art. 4.7	Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione .....	pag.....	43
Art. 4.8	Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere.....	pag.....	43
Art. 4.9	Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione .....	pag.....	44
<b>Cosa non assicuro.....</b>		<b>pag.....</b>	<b>44</b>
Art. 4.10	Esclusioni comuni.....	pag.....	44
Art. 4.11	Persone non considerate terzi.....	pag.....	44
Art. 4.12	Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	45
<b>Come mi assicuro .....</b>		<b>pag.....</b>	<b>46</b>
Art. 4.13	Limiti territoriali .....	pag.....	46
Art. 4.14	Destinazione d'uso dell'abitazione .....	pag.....	46
Art. 4.15	La manutenzione del fabbricato .....	pag.....	46
Art. 4.16	Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni .....	pag.....	46
Art. 4.17	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	47
<b>Sezione 5 - Tutela legale .....</b>		<b>pag.....</b>	<b>49</b>
<b>Cosa assicuro .....</b>		<b>pag.....</b>	<b>49</b>



Art. 5.1	Premessa .....	pag.....	49
Art. 5.2	Assicurati .....	pag.....	49
Art. 5.3	Garanzia Tutela Legale .....	pag.....	49
	<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag.....	51
Art. 5.4	Esclusioni Garanzia Tutela Legale .....	pag.....	51
	<b>Come mi assicurò</b> .....	pag.....	52
Art. 5.5	Limiti territoriali .....	pag.....	52
Art. 5.6	Decorrenza della garanzia .....	pag.....	52
Art. 5.7	Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione .....	pag.....	52
Art. 5.8	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	52
	<b>Sezione 6 - Vita digitale</b> .....	<b>pag. ....</b>	<b>53</b>
	<b>Cosa assicurò</b> .....	pag.....	53
Art. 6.1	Premessa .....	pag.....	53
Art. 6.2	Assicurati .....	pag.....	53
Art. 6.3	Vita digitale .....	pag.....	53
	<b>Cosa non assicurò</b> .....	pag.....	55
Art. 6.4	Esclusioni Vita digitale .....	pag.....	55
	<b>Come mi assicurò</b> .....	pag.....	56
Art. 6.5	Limiti territoriali .....	pag.....	56
Art. 6.6	Decorrenza della garanzia .....	pag.....	56
Art. 6.7	Operatività della garanzia .....	pag.....	57
Art. 6.8	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	57
	<b>Sezione 7 - Assistenza</b> .....	<b>pag. ....</b>	<b>58</b>
	<b>Cosa assicurò</b> .....	pag.....	58
Art. 7.1	Premessa .....	pag.....	58
Art. 7.2	Pronto intervento artigiano .....	pag.....	58
	<b>Cosa non assicurò</b> .....	pag.....	61
Art. 7.3	Esclusioni comuni .....	pag.....	61
Art. 7.4	Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	61
	<b>Come mi assicurò</b> .....	pag.....	62
Art. 7.5	Limiti di esposizione .....	pag.....	62
Art. 7.6	Responsabilità .....	pag.....	62
Art. 7.7	Limiti territoriali .....	pag.....	62
Art. 7.8	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	62
	<b>Sezione 8 - Vivo casa!</b> .....	<b>pag. ....</b>	<b>63</b>
	<b>Cosa assicurò</b> .....	pag.....	63
Art. 8.1	Premessa .....	pag.....	63
Art. 8.2	Vivo Casa! .....	pag.....	63
Art. 8.3	Assistenza all'abitazione con massimale a consumo .....	pag.....	63
Art. 8.4	Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi .....	pag.....	66
Art. 8.5	Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati .....	pag.....	67
Art. 8.6	Check Up Casa .....	pag.....	67
	<b>Cosa non assicurò</b> .....	pag.....	69
Art. 8.7	Esclusioni comuni .....	pag.....	69
Art. 8.8	Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	69
	<b>Come mi assicurò</b> .....	pag.....	70
Art. 8.9	Operatività Assistenza all'abitazione con massimale a consumo .....	pag.....	70
Art. 8.10	Limiti di esposizione .....	pag.....	70
Art. 8.11	Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi ..	pag.....	71
Art. 8.12	Operatività del servizio Check up Casa .....	pag.....	71
Art. 8.13	Limiti territoriali .....	pag.....	71
Art. 8.14	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	71



<b>Sezione 9 - Confido</b> .....	<b>pag. .... 72</b>
<b>Cosa assicurato</b> .....	pag. .... 72
Art. 9.1 Animali assicurati.....	pag. .... 72
Art. 9.2 Certificato di polizza .....	pag. .... 72
Art. 9.3 Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS .....	pag. .... 72
Art. 9.4 Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici.....	pag. .... 72
Art. 9.5 Tutela legale cani e gatti.....	pag. .... 73
<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag. .... 73
Art. 9.6 Esclusioni comuni.....	pag. .... 73
Art. 9.7 Persone non considerate terzi.....	pag. .... 73
Art. 9.8 Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag. .... 74
<b>Come mi assicurato</b> .....	pag. .... 75
Art. 9.9 Decorrenza della garanzia.....	pag. .... 75
Art. 9.10 Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS .....	pag. .... 75
Art. 9.11 Razze canine.....	pag. .... 75
Art. 9.12 Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici .....	pag. .... 75
Art. 9.13 Limiti territoriali .....	pag. .... 76
Art. 9.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag. .... 76
<b>Sezione 10 - Green</b> .....	<b>pag. .... 77</b>
<b>Cosa assicurato</b> .....	pag. .... 77
Art. 10.1 Cose Assicurabili .....	pag. .... 77
Art. 10.2 Certificato di polizza .....	pag. .... 77
Art. 10.3 Pannelli solari e/o fotovoltaici .....	pag. .... 77
Art. 10.4 Terremoto pannelli solari e/o fotovoltaici .....	pag. .... 77
Art. 10.5 Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici.....	pag. .... 77
Art. 10.6 Stazione di ricarica domestica .....	pag. .... 78
<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag. .... 78
Art. 10.7 Esclusioni comuni.....	pag. .... 78
Art. 10.8 Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag. .... 79
<b>Come mi assicurato</b> .....	pag. .... 80
Art. 10.9 Operatività delle garanzie.....	pag. .... 80
Art. 10.10 Buona fede .....	pag. .... 80
Art. 10.11 Rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C. ....	pag. .... 80
Art. 10.12 Colpa grave .....	pag. .... 80
Art. 10.13 Limiti territoriali .....	pag. .... 80
Art. 10.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag. .... 81
<b>Sezione 11 - Dispositivi elettronici</b> .....	<b>pag. .... 82</b>
<b>Cosa assicurato</b> .....	pag. .... 82
Art. 11.1 Premessa .....	pag. .... 82
Art. 11.2 Cose assicurabili .....	pag. .... 82
Art. 11.3 Danno accidentale, da liquido e Furto .....	pag. .... 82
<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag. .... 83
Art. 11.4 Esclusioni comuni.....	pag. .... 83
Art. 11.5 Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag. .... 83
<b>Come mi assicurato</b> .....	pag. .... 84
Art. 11.6 Limiti territoriali .....	pag. .... 84
Art. 11.7 Operatività della garanzia Dispositivi Elettronici.....	pag. .... 84
Art. 11.8 Decorrenza della garanzia.....	pag. .... 85
Art. 11.9 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag. .... 85
<b>Sezione 12 - Norme che regolano il sinistro</b> .....	<b>pag. .... 86</b>
<b>Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni alla casa, ai pannelli solari e alla stazione di ricarica domestica</b> .....	pag. .... 86



Art. 12.1 Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	86
Art. 12.2 Esagerazione dolosa del danno .....	pag.....	86
Art. 12.3 Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale).....	pag.....	87
Art. 12.4 L'attività dei periti (mandato dei periti).....	pag.....	87
Art. 12.5 La determinazione del danno .....	pag.....	87
Art. 12.6 Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero .....	pag.....	89
Art. 12.7 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza .....	pag.....	89
Art. 12.8 Limite massimo di indennizzo.....	pag.....	90
Art. 12.9 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	90
Art. 12.10 Anticipo indennizzo.....	pag.....	90
Art. 12.11 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto) .....	pag.....	90
<b>Cosa fare in caso di sinistro Furto e Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici.....</b>	<b>pag .....</b>	<b>90</b>
Art. 12.12 Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	90
Art. 12.13 Esagerazione dolosa del danno .....	pag.....	91
Art. 12.14 Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale).....	pag.....	91
Art. 12.15 L'attività dei periti (mandato dei periti).....	pag.....	91
Art. 12.16 La determinazione del danno .....	pag.....	92
Art. 12.17 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza .....	pag.....	92
Art. 12.18 Limite massimo di indennizzo.....	pag.....	92
Art. 12.19 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	92
Art. 12.20 In caso di recupero delle cose rubate.....	pag.....	92
Art. 12.21 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro.....	pag.....	93
<b>Cosa fare in caso di sinistro di Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali.....</b>	<b>pag .....</b>	<b>93</b>
Art. 12.22 Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	93
Art. 12.23 Esagerazione dolosa del danno .....	pag.....	94
Art. 12.24 Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale).....	pag.....	94
Art. 12.25 L'attività dei periti (mandato dei periti).....	pag.....	94
Art. 12.26 La determinazione del danno .....	pag.....	94
Art. 12.27 Assicurazione parziale.....	pag.....	95
Art. 12.28 Limite massimo di indennizzo.....	pag.....	95
Art. 12.29 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	95
Art. 12.30 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.....	pag.....	95
<b>Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi.....</b>	<b>pag .....</b>	<b>95</b>
Art. 12.31 Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	95
Art. 12.32 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .....	pag.....	95
Art. 12.33 Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori.....	pag.....	96
Art. 12.34 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	96
<b>Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale .....</b>	<b>pag .....</b>	<b>96</b>
Art. 12.35 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.....	pag.....	96
Art. 12.36 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa .....	pag.....	96
Art. 12.37 Gestione del sinistro tutela legale.....	pag.....	97
Art. 12.38 Recupero di somme .....	pag.....	97
Art. 12.39 Termini per il pagamento.....	pag.....	97
<b>Cosa fare in caso di sinistro Vita Digitale .....</b>	<b>pag .....</b>	<b>97</b>
Art. 12.40 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.....	pag.....	97
Art. 12.41 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa .....	pag.....	98
Art. 12.42 Gestione del sinistro tutela legale.....	pag.....	98
Art. 12.43 Recupero di somme .....	pag.....	98
Art. 12.44 Termini per il pagamento.....	pag.....	98
Art. 12.45 Come richiedere le prestazioni di assistenza .....	pag.....	98



<b>Cosa fare in caso di sinistro Assistenza</b> .....	<b>pag</b> .....	<b>99</b>
Art. 12.46 Come richiedere le prestazioni di assistenza .....	pag	99
Art. 12.47 Controversie sulla liquidazione dei danni - (Arbitrato irrituale) .....	pag	99
<b>Cosa fare in caso di sinistro Vivo Casa!</b> .....	<b>pag</b> .....	<b>99</b>
Art. 12.48 Come richiedere le prestazioni di assistenza all'abitazione con massimale a consumo .....	pag	99
Art. 12.49 Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia agli elettrodomestici e dispositivi .....	pag	100
Art. 12.50 Come richiedere le prestazioni del servizio di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up Casa.....	pag	100
Art. 12.51 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag	100
<b>Cosa fare in caso di sinistro Confido</b> .....	<b>pag</b> ....	<b>100</b>
Art. 12.52 Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS .....	pag	100
Art. 12.53 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .....	pag	101
Art. 12.54 Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico .....	pag	101
Art. 12.55 Criteri di liquidazione .....	pag	101
Art. 12.56 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag	101
Art. 12.57 Controversie sulla liquidazione dei danni – (Arbitrato irrituale) .....	pag	101
Art. 12.58 Gestione del sinistro Tutela legale .....	pag	102
Art. 12.59 Insorgenza del sinistro Tutela legale .....	pag	102
Art. 12.60 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.....	pag	103
Art. 12.61 Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa tutela legale cani e gatti .....	pag	103
Art. 12.62 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag	103
<b>Cosa fare in caso di sinistro Dispositivi elettronici</b> .....	<b>pag</b> ....	<b>103</b>
Art. 12.63 Cosa fare in caso di sinistro Dispositivi elettronici.....	pag	103
<b>Sezione 13 - Norme comuni a tutte le garanzie</b> .....	<b>pag.</b> ....	<b>106</b>
Art. 13.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio .....	pag	106
Art. 13.2 Altre assicurazioni .....	pag	106
Art. 13.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	pag	106
Art. 13.4 Indicizzazione del contratto .....	pag	106
Art. 13.5 Modifiche dell'assicurazione.....	pag	106
Art. 13.6 Aggravamento del rischio .....	pag	106
Art. 13.7 Diminuzione del rischio.....	pag	107
Art. 13.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	pag	107
Art. 13.9 Recesso in caso di sinistro .....	pag	107
Art. 13.10 Oneri fiscali.....	pag	107
Art. 13.11 Foro competente .....	pag	107
Art. 13.12 Rinvio alle norme di legge .....	pag	107
Art. 13.13 Rimborso del premio .....	pag	108
Art. 13.14 Nuova dimora (trasloco) .....	pag	108
Art. 13.15 Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza .....	pag	108
Art. 13.16 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto .....	pag	108
Art. 13.17 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni.....	pag	108
<b>Articoli di legge</b> .....	<b>pag.</b> ....	<b>109</b>
<b>Informativa sulla privacy</b> .....	<b>pag.</b> ....	<b>115</b>



Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

- Abitazione:** singola unità immobiliare destinata a civile abitazione e a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di **Fabbricato** di proprietà comune, che può essere:
- **appartamento** (tipo A) complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso principale all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno;
  - **villa a schiera o casa unifamiliare** (tipo B), complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno;
  - **villa** (tipo C), complesso di locali con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri fabbricati.
- Abitazione abituale:** l'abitazione dove l'Assicurato e il nucleo familiare dimorano in modo continuativo e stabile.
- Aeromobile giocattolo:** aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno ad essere usato ai fini di gioco.
- Aeromobile a pilotaggio remoto (drone):** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo dotato di un equipaggiamento che ne consente un volo automatico e pilotato sempre a vista ed utilizzato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi.
- Aeromodello:** dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato preferibilmente nell'ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.
- Animale domestico:** tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:
- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
  - utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.
- Arbitrato:** le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Assistenza Stragiudiziale:** l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- AXA:** AXA Assicurazioni S.p.A.
- Bicicletta Elettrica:** biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.



<b>Cane a rischio elevato di aggressività:</b>	cani iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni.
<b>Carenza:</b>	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
<b>Cassaforte:</b>	<p>contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).</p> <p>La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.</p>
<b>Centrale Operativa:</b>	la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, n. 121-00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
<b>Certificato di Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Collaboratori:</b>	prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese babysitter.
<b>Contenuto:</b>	<p>l'insieme delle cose che si trovano nell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>arredamento</b>, quali mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di migliorìa ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;</li><li>2. <b>oggetti particolari</b>, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne, tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, strumenti musicali elettronici e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;</li><li>3. <b>oggetti pregiati</b>, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, <b>oggetti d'arte</b>, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;</li></ol>



4. **gioielli**, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
5. **valori**, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);
6. **cose riposte/installate nelle pertinenze**, arredamento, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale.

<b>Contenuto all'aperto:</b>	arredamento, impianti ed attrezzature per giardinaggio, inclusi quelli a motore (esclusi quelli soggetti a RCA) situati nell'area all'aperto di pertinenza dell'abitazione o in uso all'Assicurato.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.
<b>Cose:</b>	gli oggetti materiali e gli animali.
<b>Danno extra-contrattuale:</b>	danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
<b>Esplosione:</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Estorsione:</b>	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
<b>Fabbricato:</b>	intero edificio o parte di esso, comprese le relative finiture, con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole;</li><li>2. recinzioni fisse e cancelli anche automatizzati, fissi ed infissi, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;</li><li>3. pertinenze (quali, a titolo esemplificativo box auto, cantine, soffitte, locali utilizzati per lo stoccaggio di beni ad uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature ed impianti sportivi) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.). I box auto, anche se separati, si intendono compresi a condizione che siano ubicati nel raggio di non oltre 1 km dall'abitazione assicurata;</li><li>4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.</li></ol>



<b>Fissi ed infissi:</b>	<p><b>fissi:</b> quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere...ecc.);</p> <p><b>infissi:</b> serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).</p>
<b>Franchigia:</b>	l'importo a carico dell'Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall'importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
<b>Furto:</b>	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
<b>Garanzia:</b>	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
<b>Implosione:</b>	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
<b>Incendio:</b>	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
<b>Infortunio:</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>Inondazioni, Alluvioni:</b>	fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
<b>Invalidità Permanente:</b>	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
<b>Italia:</b>	il territorio geografico comprendente la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
<b>Lastre:</b>	lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro stratificato di sicurezza, vetro fotovoltaico, specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o degli elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti al fabbricato.
<b>Manto esterno del tetto:</b>	la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici.
<b>Manutenzione ordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
<b>Manutenzione straordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
<b>Materiali Incombustibili:</b>	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.



<b>Metallo prezioso:</b>	oro e platino.
<b>Metri Quadrati:</b>	la superficie interna del fabbricato assicurato e dell'eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box auto o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra pertinenza assicurata.
<b>Nucleo familiare:</b>	le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l'Assicurato stesso e che sono legati da vincolo di parentela, di affinità o di fatto, nonché i figli minori dell'Assicurato anche se non conviventi.
<b>Pannelli solari e/o fotovoltaici:</b>	impianto solare termico per la produzione di acqua calda e/o fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico e/o privato. Sono compresi gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento.
<b>Parti:</b>	il Contraente ed AXA.
<b>Premio:</b>	il costo dell'assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
<b>Rapina:</b>	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'articolo 628 Codice Penale.
<b>Responsabilità contrattuale:</b>	attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
<b>Responsabilità extra contrattuale:</b>	riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
<b>Rivalsa:</b>	è il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato l'indennizzo all'Assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo.
<b>Scasso:</b>	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di Cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
<b>Scippo:</b>	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, la violazione di norme di legge o la lesione del diritto che hanno generato il fatto dannoso o penalmente rilevante, per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Solaio:</b>	è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, <b>escluse pavimentazioni e soffittature.</b>



<b>Spese di giustizia:</b>	sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
<b>Spese per l'intervento di un legale:</b>	sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
<b>Spese Peritali:</b>	le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
<b>Stazione di Ricarica domestica:</b>	dispositivo con il quale è possibile effettuare il pieno di energia ai veicoli elettrici o ibridi.
<b>Terremoto:</b>	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Terrorismo:</b>	atto che comprende, ma che non è limitato all'uso, della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
<b>Tetto:</b>	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
<b>Transazione:</b>	accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
<b>Truffa presso l'abitazione:</b>	sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.
<b>Tubo Interrato:</b>	la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
<b>Valore a nuovo:</b>	si intende per: <ol style="list-style-type: none"><li>1. il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno;</li><li>2. l'arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.</li></ol>
<b>Vetri stratificati di sicurezza:</b>	pannelli costituiti da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale minimo di 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore minimo di 6 mm.
<b>Vie di accesso:</b>	vie adibite al transito pedonale e veicolare per accedere al fabbricato e alle aree pertinenziali.
<b>Zona rossa:</b>	area definita non accessibile dalle autorità competenti.



**Glossario specifico per la Sezione Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali**

<b>Attacco informatico mirato:</b>	uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o i suoi beni.
<b>Custodia:</b>	contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.
<b>Deprezzamento:</b>	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro, verificata dopo il restauro effettuato con l'accordo di AXA.
<b>Oggetti d'arte:</b>	quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi, fumetti, pianoforte e qualsiasi altro oggetto il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato.
<b>Oggetti fragili:</b>	quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
<b>Restauro:</b>	l'atto del restaurare l'oggetto d'arte, a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
<b>Strumenti musicali:</b>	manufatti artigianali che secondo la vibrazione prodotta si dividono in <i>strumenti a corda</i> , distinti in <i>strumenti ad arco</i> o più brevemente <i>archi</i> (ad es. violino, viola, violoncello, contrabbasso), e in <i>strumenti a pizzico</i> o <i>a corde pizzicate</i> (ad es. arpa, cetra, liuto, chitarra classica, e mandolino) ed in <i>strumenti a fiato</i> , distinti in <i>legni</i> (ad es. flauto, ottavino, oboe, corno inglese, clarinetto, fagotto, sassofono) o <i>fabbricati in metallo</i> (ad es. clarinetti e ottoni, quali corno, tuba, tromba, trombone), e pianoforti.
<b>Valore commerciale:</b>	il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato.
<b>Valore dichiarato:</b>	somma assicurata totale indicata dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova dell'esistenza e del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
<b>Veicoli:</b>	come definiti dall'art. 47 comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani.

**Glossario specifico per la Sezione Vita Digitale**

<b>Acquisti on-line/ E-commerce:</b>	tutti i contratti, aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
--	---



<b>Dati d'autenticazione:</b>	i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
<b>Dati d'identificazione:</b>	tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
<b>Documenti Identificativi personali:</b>	carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
<b>Flooding:</b>	intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
<b>Furto d'Identità Digitale:</b>	acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggirò realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'Assicurato.
<b>Lesione della Reputazione Online:</b>	offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
<b>Sito internet:</b>	insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
<b>Social Network:</b>	comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

### Glossario specifico per la Sezione Vivo Casa!

<b>Componenti:</b>	il componente meccanico o elettrico assicurato ai sensi della presente polizza che fa parte delle specifiche originali dell'apparecchio.
<b>Costo di riparazione:</b>	il costo necessario per le spese di chiamata del riparatore, la diagnostica dei guasti, i materiali e la manodopera per la riparazione dell'elettrodomestico, apparecchio/dispositivo o dei suoi componenti che hanno subito guasti.
<b>Danno accidentale:</b>	il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'elettrodomestico o dispositivo.
<b>Guasto o malfunzionamento:</b>	il malfunzionamento improvviso e imprevisto di un componente derivante da un difetto meccanico, elettronico, elettrico che causi l'arresto improvviso della funzionalità dell'apparecchio, e che richieda la riparazione o la sostituzione per consentirne nuovamente il normale funzionamento.
<b>Scontrino d'acquisto:</b>	ricevuta/fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia (non in zona Duty free), oppure tramite negozio online con



sede legale in Italia (o autorizzato ad operare in Italia) con informazione relative a: data di acquisto, prezzo di acquisto, tipologia di bene acquistato, nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.

### Glossario specifico per la Sezione Confido

<b>Difetto Fisico:</b>	la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.
<b>Malattia:</b>	alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l'aborto terapeutico.
<b>Protesi:</b>	dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.
<b>Tutore:</b>	apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

### Glossario specifico per la Sezione Dispositivi Elettronici

<b>Accessori:</b>	oggetti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, caricatori, custodie protettive, auricolari, forniti nella confezione assieme al dispositivo assicurato al momento dell'acquisto o acquistati nuovi (assieme al dispositivo assicurato o meno).
<b>Codice IMEI:</b>	acronimo di International Mobile Equipment Identity, codice univoco identificativo di ciascun cellulare/smartphone.
<b>Costi di riparazione:</b>	costi necessari per le spese di chiamata del tecnico, la diagnostica del danno, i materiali, la logistica e la manodopera per la riparazione del componente o dei componenti che hanno subito il Danno Accidentale o da Liquido.
<b>Danno accidentale:</b>	il danno con rottura chiaramente visibile, causato da azione fortuita ed esterna (non derivante da difetto, guasto o provocato deliberatamente da qualcuno), che pregiudichi il corretto funzionamento del dispositivo assicurato.
<b>Danno da liquido:</b>	corrosione di uno o più componenti del bene a causa di un'azione fortuita ed esterna, che pregiudichi il corretto funzionamento del dispositivo assicurato.
<b>Danno estetico:</b>	danno non strutturale che non influisce sulla funzionalità del dispositivo assicurato, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo graffi, ammaccature e segni causati da usura.
<b>Dispositivo elettronico:</b>	dispositivo elettronico di proprietà dell'Assicurato o di suo familiare convivente, utilizzato esclusivamente per uso personale dell'Assicurato e presente sull'elenco puntuale di seguito specificato: a. Telefoni cellulari / smartphone b. Computer portatili: laptop / notebook c. Tablet



d. Gadget, ovvero in particolare i beni che seguono:

- Sistemi audio portatili (lettori CD, MP3/4)
- Cuffie / auricolari bluetooth
- Navigatori portatili
- Smartwatch
- E-reader / Kindle

Sono esclusi i dispositivi elettronici di proprietà aziendale utilizzati dall'Assicurato anche o esclusivamente per scopi professionali o commerciali.

**Dispositivo ricondizionato (Grado A):**

dispositivo funzionante, in buone condizioni, con SIM non bloccata e confezionato in una scatola neutra. Questo dispositivo è già stato utilizzato e poi rinnovato dopo un rigoroso processo di sanificazione, recupero e messa a punto. Può riportare lievi imperfezioni (appena visibili ad occhio nudo).

**Eestero:**

tutti i paesi del Mondo, esclusa l'Italia.

**Fornitore autorizzato:**

fornitore di servizi di assistenza e riparazione, per i Dispositivi elettronici elencati, autorizzato da AXA.

**Guasto:**

Il guasto improvviso e imprevisto di qualsiasi componente del dispositivo assicurato derivante da un permanente difetto meccanico, elettrico o elettronico, che causa l'interruzione improvvisa della sua funzione.

**Prezzo di acquisto:**

valore del dispositivo assicurato nuovo al momento dell'acquisto, incluse le tasse, come da Prova di acquisto.

**Prova di acquisto:**

ricevuta/fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia, oppure tramite negozio online con informazione relative a: data di acquisto, prezzo di acquisto, tipologia di bene acquistato, nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.

**Riparazione antieconomica:**

costo della Riparazione che eccede il costo di Sostituzione del dispositivo assicurato.

**Usura:**

inevitabile deterioramento del dispositivo assicurato derivante dal normale uso.

**Viaggio:**

il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, oltre 50 Km dal domicilio dell'Assicurato in Italia.



La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Nuova Protezione Casa- Mod. 2075 sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
- si possono acquistare le seguenti garanzie:
  - Incendio ed altri danni alla casa;
  - Furto;
  - Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali;
  - Responsabilità Civile verso terzi;
  - Tutela Legale;
  - Vita Digitale;
  - Assistenza;
  - Vivo Casa!;
  - Confido;
  - Green;
  - Dispositivi elettronici.
- Inoltre, sono previste le seguenti formule di vendita veloci per soddisfare specifiche esigenze della clientela:
  - Mutuo;
  - RC capofamiglia;
  - Confido;
  - Vivo Casa!;
  - Formula Standard;
  - Formula Consigliata.

**Cosa assicurato****Art. 1.1|Cose assicurabili**

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per le seguenti cose:

1. **fabbricato** adibito ad abitazione;
2. **contenuto** dell'abitazione e delle relative pertinenze.

Per le cose assicurate è necessario indicare sul certificato di polizza **l'indirizzo di ubicazione**.

AXA assicura anche le **cose di proprietà di terzi** e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

**Art. 1.2| Certificato di polizza**

Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.

**Art. 1.3| Incendio, fulmine, esplosione e scoppio**

AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di:

1. incendio, fulmine, implosione e scoppio;
2. esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
4. caduta ascensori compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. azione del fulmine su alberi;
8. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall'articolo 1914 C.C.;
9. fumo, gas e vapori:
  - causati da incendio di cose anche non assicurate posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
  - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purchè collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Le seguenti spese consequenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate nella presente Sezione Incendio e altri danni alla casa.

AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle garanzie acquistate, rimborsa:

10. **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile;
11. **le spese necessarie per trasloco, deposito e ricollocamento** dell'arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se l'abitazione è obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile;
12. **i costi e/o gli oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato paga a Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
13. **gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato**, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;
14. **le spese necessarie per la sistemazione alberghiera** o i danni che derivano dal mancato godimento dell'abitazione assicurata, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile;
15. **le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico**, la garanzia è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con l'abitazione.

Si precisa inoltre, che le **spese consequenziali all'evento terremoto** sono disciplinate esclusivamente nella garanzia stessa.

#### **Art. 1.4| Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)**

AXA tiene indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nel certificato di polizza, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati alle **cose di terzi** da sinistro indennizzabile ai termini di polizza dovuto ad **incendio, esplosione, implosione e scoppio**.

Inoltre, sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

#### **Art. 1.5| Fenomeno elettrico**

AXA indennizza i danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elettronici delle cose assicurate per effetto di **correnti o scariche causati** da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).

#### **Art. 1.6| Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da **fuoriuscita di acqua** dovuta a:

##### 1. **rottura accidentale** di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza, **compresi i tubi interrati**;
- elettrodomestici e relativi raccordi.

##### 2. **rottura accidentale** di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza **causata da gelo**.

##### 3. **occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento** del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza o nel maggior fabbricato di cui forma parte.

Inoltre, se è stato assicurato il **Fabbricato**, AXA rimborsa le seguenti spese:

##### 4. **ricerca guasti a tubature d'acqua e conseguente riparazione**

In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile ai termini della presente garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, AXA rimborsa:

- le **spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubature** e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le **spese necessarie per demolire o ripristinare** i muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e i pavimenti;
- le **spese necessarie per indagini strumentali** finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti;
- le spese per la realizzazione di Bypass, sempreché non risulti un pregiudizio economico a carico di AXA.

Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di **tubi interrati**, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:

- le **spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura**, per la demolizione del fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
- le **spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate**, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- il **costo del maggiore consumo** dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile (fuoriuscita d'acqua da rottura tubi interrati). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.

##### 5. **ricerca guasti tubature gas e conseguente riparazione**

AXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi del fabbricato assicurato che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall'ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell'erogazione.

**Art. 1.7| Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve****1.7.1 |Eventi atmosferici ed acqua piovana**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da **eventi atmosferici**, quali:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
- grandine;
- tromba d'aria;

a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.

Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da **acqua piovana**, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di:

- formazione di ruscelli o accumulo esterno;
- spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali.

Per l'evento acqua piovana non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose.

**1.7.2| Sovraccarico neve**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

**1.7.3| Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli, anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità.

**Art. 1.8| Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici (anche commessi dai ladri), di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.

**Art. 1.9| Guasti causati dai ladri**

AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, i **guasti causati dai ladri**:

1. **fissi ed infissi** posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
2. **recinzioni e cancelli** (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali che contengono le cose assicurate.

**Art. 1.10| Rottura lastre**

AXA indennizza i costi necessari per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a **un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione**.

**Art. 1.11| Spese in aggiunta****1.11.1| Spese di demolizione e sgombero in aumento**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1.3 - "Incendio, fulmine, esplosione e scoppio", AXA rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla presente garanzia, **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10.3 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici", la presente

garanzia è valida anche per i pannelli solari e/o fotovoltaici della sezione "Green", se acquistata.

**La presente garanzia si estende a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.**

#### **1.11.2| Spese di perizia**

In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'art. 12.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)".

Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

#### **1.11.3| Spese di smontaggio e rimontaggio mobili**

AXA rimborsa le spese documentate per lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili strettamente necessarie al ripristino delle cose assicurate a seguito di danno indennizzabile a termini della presente Sezione.

#### **Art. 1.12| Spese consequenziali di fenomeno elettrico**

Axa rimborsa le spese documentate per il rimpiazzo (o per la riprogrammazione) di cose non danneggiate materialmente ma divenute incompatibili a causa della sostituzione di impianti/dispositivi elettrici ed elettronici danneggiati a seguito di danno materiale e diretto di fenomeno elettrico.

#### **Art. 1.13| Perdita dei canoni di locazione**

Se il fabbricato assicurato è di proprietà dell'Assicurato e da lui locato, AXA indennizza i danni che derivano dalla perdita dei canoni di locazione relativi al fabbricato danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di 12 mesi.

#### **Art. 1.14| Terremoto**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:

1. le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. n. 22/97;
2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità;
3. i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione;
4. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico. La garanzia è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con l'abitazione.

**Per fabbricati siti nella zona rossa:**

**Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del fabbricato assicurato senza applicare il degrado d'uso.**

#### **Art. 1.15| Inondazioni, Alluvioni**

AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

**Art. 1.16| Estensione fabbricato Top**

Agli effetti della presente estensione, le garanzie acquistate nella Sezione "Incendio ed altri danni alla casa" sono operanti sull'intero complesso delle opere edili e su tutti gli impianti fissi per natura e destinazione, compresi quelli ad esclusivo servizio degli spazi esterni di pertinenza del fabbricato assicurato (a titolo esemplificativo parchi, giardini, strade private e vie di accesso).

Inoltre:

- in relazione alla garanzia di cui all'art. 1.6 - "Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature", per rottura accidentale si intende: guasto o rottura accidentale;
- in relazione alla garanzia di cui all'art. 1.7.1 - "Eventi atmosferici e acqua piovana", sono ricompresi i danni materiali e diretti alle vie di accesso, ai piazzali e alle piscine.

**Art. 1.17| Estensione contenuto Top**

AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto all'aperto a seguito di:

1. incendio, fulmine, implosione e scoppio;
2. esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. azione del fulmine su alberi e fabbricati;
7. fenomeno elettrico.

**Cosa non assicurato****Art. 1.18| Esclusioni comuni**

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
3. causati da terremoti, tranne quanto disciplinato all'art.1.14 - "Terremoto" se acquistata, e inondazioni, alluvioni tranne quanto disciplinato all'art. 1.15 - "Inondazioni, Alluvioni" se acquistata;
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio, esplosione e scoppio;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
10. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 185/64, del sinistro indennizzabile.

**Art. 1.19| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.18 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.

**Danni a terzi da Incendio (art. 1.4)**

Sono esclusi i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono inoltre considerati terzi:

3. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;

quando l'Assicurato non è una persona fisica:

4. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5. le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

**Fenomeno elettrico (art. 1.5)**

Sono esclusi i danni:

1. alle lampadine elettriche e alle lampadine a led, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
3. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
4. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'esterno del fabbricato e non protetti.

**Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature (art. 1.6)**

Sono esclusi i seguenti danni:

**Relativamente all'art. 1.6 punto 1:**

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- causati da rotture provocate da gelo;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.

**Relativamente all'art. 1.6 punto 2:**

- da fuoriuscita d'acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

**Relativamente all'art. 1.6 punto 3:**

- conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la garanzia di cui all'art.1.7 - "Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve";
- conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami.

**Relativamente all'art. 1.6 punto 4:**

- le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti di irrigazione.

**Relativamente all'art. 1.6 punto 5:**

- le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti.

**Eventi atmosferici ed acqua piovana (art. 1.7.1)**

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento;

3. causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
5. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
6. causati da neve, tranne quanto disciplinato nell'art. 1.7.2 - "Sovraccarico neve";  
ed anche i danni subiti da:
7. insegne, antenne, cavi aerei e simili installazioni esterne, nonché pannelli fonoassorbenti non adesi al fabbricato;
8. tende esterne, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso;
9. cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
11. vie di accesso, piazzali e piscine, salvo che sia stata acquistata la copertura di cui all'art. 1.16 "Estensione fabbricato TOP".

### **Sovraccarico neve (art. 1.7.2)**

Sono esclusi i danni:

1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo;
3. al fabbricato non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione;
4. dovuti alla mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
5. al fabbricato e al suo contenuto durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia;
6. a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, infissi e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

### **Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (art. 1.8)**

Sono esclusi i danni:

1. di imbrattamento dei muri esterni dell'abitazione assicurata e delle sue pertinenze;
2. avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.

### **Rottura lastre (art. 1.10)**

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della polizza;
2. di scheggiatura o rigatura;
3. dovuti a crollo o assestamento del fabbricato, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
4. che si verificano durante i lavori effettuati alle lastre (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull'arredamento sul quale sono collocate.

### **Danni consequenziali di fenomeno elettrico (art. 1.12)**

Sono escluse le spese per la sostituzione del software gestionale delle apparecchiature elettroniche.

### **Perdita dei canoni di locazione (art. 1.13)**

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino del fabbricato danneggiato, anche se dovuti a cause eccezionali (salvo il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria), o da ritardi di locazione od occupazione del fabbricato ripristinato.

**Terremoto (art. 1.14)**

Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto ai punti 1,2,3 di cui all'art. 1.14 - "Terremoto".

**Inondazioni, Alluvioni (art. 1.15)**

Sono esclusi i danni:

1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sulle cose assicurate;
3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
4. a enti mobili all'aperto;
5. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
6. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
8. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.

**Estensione fabbricato Top (art. 1.16)**

Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.19. In relazione alla garanzia Eventi atmosferici di cui all'art.1.7, sono esclusi i danni da grandine subiti dalle piscine.

**Estensione contenuto Top (art. 1.17)**

Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.19.

**Come mi assicuro****Art. 1.20| Buona fede**

Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all'indennizzo né questo sarà ridotto.

AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**Art.1.21| Rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C.**

AXA rinuncia - tranne il caso di dolo - al diritto di surroga (previsto all'art. 1916 del Codice Civile) verso l'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare, i figli, i genitori, i fratelli ed il coniuge non separato (anche se non stabilmente conviventi) e verso le persone per cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché lo stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

**Art. 1.22| Colpa grave**

Tutte le garanzie della presente sezione sono operanti anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

**Art. 1.23| Destinazione d'uso del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l'unità immobiliare, assicurata o contenente le cose assicurate, fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

**Art. 1.24| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

**Art. 1.25| La manutenzione del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.

**Art.1.26| Caratteristiche costruttive**

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

1. **Tipo A (tradizionale)** Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
2. **Tipo B (in legno)** Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale.

Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrato tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

**Art. 1.27| Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all'art.1.14 - "Terremoto")**

Le strutture portanti del fabbricato possono essere in:

- cemento armato;
- legno e/o acciaio;
- muratura e materiali misti.

**Art.1.28| La scelta della forma di Assicurazione**

Il Contraente può scegliere di assicurarsi in una delle seguenti forme:

- **a valore intero**, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del bene, con l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 C.C., salvo quanto definito all'art.12.6 - "Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero";
- **a primo rischio assoluto**, ossia la forma per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 C.C.

**Art. 1.29| Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie**

Se il fabbricato, di cui l'unità immobiliare (assicurata e/o contenente le cose assicurate) fa parte, è adibito ad attività varie per oltre 1/3 della superficie coperta, è previsto un aumento tariffario. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile. Le garanzie sono operative esclusivamente per la parte adibita ad abitazione e/o ufficio.

**Art. 1.30| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni**

In presenza di più abitazioni assicurate con la presente polizza e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicherà la franchigia prevista una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.

**Art. 1.31| Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico**

Qualora non si siano verificati sinistri indennizzabili ai termini di polizza nei precedenti tre anni, AXA indennizzerà il primo sinistro coperto dalla garanzia di cui all'art. 1.6 - "Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature" o dalla garanzia di cui all'art. 1.5 - "Fenomeno elettrico" senza applicazione della relativa franchigia.

**Art. 1.32| Limiti territoriali**

Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.

## Art. 1.33| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Cose /Contenuto	Limite di indennizzo
<b>Oggetti d'arte, tappeti, arazzi, quadri, sculture ed affreschi</b> Art 1.1 punto 2	25.000 euro per singolo oggetto
<b>Gioielli</b> Art 1.1 punto 2	50.000 euro
<b>Valori</b> Art. 1.1 punto 2	2.500 euro
<b>Cose portate in villeggiatura</b> Art. 1.1 punto 2	5.000 euro

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio Art. 1.3	<b>Fabbricato</b> somma assicurata	-
	<b>Contenuto</b> somma assicurata con i limiti indicati nella precedente tabella	
	<b>Spese di demolizione e sgombero</b> 30% dell'indennizzo e nel limite delle somme assicurate	
	<b>Spese per trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento</b> 2.500 euro	
	<b>Costi/oneri di urbanizzazione</b> 3.000 euro	
	<b>Onorari di riprogettazione</b> 1.500 euro	
	<b>Spese per sistemazione alberghiera o mancato godimento dell'abitazione</b> 2.500 euro	
	<b>Documenti personali e d'archivio</b> 2.500 euro	
Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi) Art. 1.4	<b>Cose di Terzi</b> massimale assicurato	-
	<b>Interruzione attività</b> 10% del massimale assicurato	250 euro
Fenomeno elettrico Art. 1.5	<b>Fabbricato</b> previsto sul certificato di polizza	100 euro
	<b>Contenuto</b> previsto sul certificato di polizza	
	<b>Oggetti particolari</b> (ad eccezione impianto d'allarme) riposti /installati nelle dipendenze 300 euro	

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni da fuoriuscita d'acqua Art. 1.6 punti 1, 2, 3	<b>Rottura di pluviali, grondaie, impianti idrici-igienici, riscaldamento/ condizionamento</b> somma assicurata con il limite di 2.500 euro per tubi interrati	100 euro
	<b>Rottura di elettrodomestici e relativi raccordi</b> 1.500 euro	
	<b>Gelo</b> 2.500 euro	
	<b>Occlusione</b> 2.500 euro	
Spese di ricerca e riparazione Art. 1.6 punti 4, 5	<b>Spese di ricerca e riparazione, demolizione e ripristino, indagini strumentali, bypass</b> previsto sul certificato di polizza	
Spese di ricerca e riparazione Art. 1.6 punti 4, 5	<b>Spese di ricerca e riparazione tubi interrati e maggior consumo d'acqua</b> previsto sul certificato di polizza	250 euro
	<b>Spese di ricerca e riparazione guasti tubi gas</b> 1.000 euro	-
Eventi atmosferici (ad eccezione dell'evento Acqua Piovana) Art. 1.7.1	<b>Fabbricato</b> somma assicurata  con il limite di 2.500 euro per i danni da <b>grandine</b> a serramenti, vetrate, lucernari, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica	Scoperto 10% col minimo di 200 euro e massimo di 1.500 euro
	<b>Contenuto</b> somma assicurata	150 euro
Acqua Piovana Art. 1.7.1	<b>Fabbricato e Contenuto</b> previsto sul certificato di polizza	250 euro
Sovraccarico Neve Art. 1.7.2	75% della somma assicurata	Scoperto 10% col minimo di 500 euro
Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli Art. 1.7.3.	2.000 euro	500 euro
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio Art. 1.8	somma assicurata	150 euro se commessi dai ladri
Guasti causati dai ladri Art. 1.9	somma assicurata	-
Rottura lastre Art. 1.10	<b>Fabbricato e Contenuto</b> previsto sul certificato di polizza	100 euro

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Spese di demolizione e sgombero (in aumento) Art. 1.11.1	<b>Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare</b> somma assicurata	-
Spese di perizia Art. 1.11.2	<b>Spese e onorari del perito</b> 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500 euro	-
Spese di smontaggio e rimontaggio mobili Art. 1.11.3	2.000 euro	-
Spese consequenziali di fenomeno elettrico Art. 1.12	1.000 euro	100 euro
Perdita dei canoni di locazione Art. 1.13	3.000 euro	-
Terremoto Art. 1.14	<b>Fabbricato e Contenuto</b> limite previsto nel certificato di polizza	Franchigia prevista nel certificato di polizza
	<b>Spese di demolizione e sgombero</b> 10% dell'indennizzo col massimo di 10.000 euro	-
	<b>Spese alloggio alternativo</b> 2.500 euro	-
	<b>Costi di adeguamento del fabbricato</b> 10% dell'indennizzo col massimo di 10.000 euro	-
	<b>Spese rifacimento documenti personali e archivio</b> 2.500 euro	-
Inondazioni, Alluvioni Art. 1.15	<b>Fabbricato e Contenuto</b> limite previsto nel certificato di polizza	Franchigia o Scoperto previsti nel certificato di polizza
Estensione contenuto Top Art. 1.17	<b>10% della somma assicurata Contenuto</b>	100 euro per Fenomeno elettrico

L'applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all'art.1.30 della presente sezione.

**Cosa assicuro****Art. 2.1| Formula di assicurazione e cose assicurabili**

Il Contraente può scegliere di assicurarsi con la formula:

1. **globale**, dove si stabilisce un'unica somma assicurata per coprire interamente il contenuto con limiti di indennizzo per gioielli, valori, singolo oggetto pregiato e cose riposte nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell'abitazione;
2. **analitica**, dove si stabilisce una somma assicurata per ogni categoria di beni costituenti il contenuto:
  - arredamento;
  - oggetti particolari e pregiati;
  - gioielli e valori;
  - cose riposte nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell'abitazione.

AXA assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi.

**Art. 2.2| Certificato di polizza**

Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.

**Art. 2.3| Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione indicata sul certificato di polizza:
  - violandone le difese esterne mediante:
    - rottura, scasso;
    - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - con presenza di persone all'interno dei locali stessi e anche se non sono stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
  - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato a locali chiusi la refurtiva.
- b) **rapina o estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- c) **truffa** presso l'abitazione a danno di tutti i membri del nucleo familiare, anche se iniziata all'esterno. La garanzia è prestata a condizione che il truffato sia una persona di età superiore a 65 anni.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- d) **i danni causati alle cose assicurate**, in occasione di furto, estorsione o rapina consumati o tentati;
- e) il furto dei **fissi ed infissi**;
- f) **le spese mediche sostenute** dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di furto, estorsione, rapina consumata o tentata;
- g) il furto o la rapina, avvenuti con le modalità descritte nelle lettere a) e b), delle cose assicurate **portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale**, nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini dell'Italia, della Svizzera e degli Stati dell'Unione Europea.

La garanzia è inoltre estesa al seguente evento, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione "Furto":

- h) **gli atti vandalici** commessi sulle cose assicurate all'interno dei locali dell'abitazione indicata sul certificato di polizza.

AXA inoltre rimborsa:

- i) le **spese documentate per la duplicazione dei documenti personali** sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
- j) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazione alle Autorità.

#### **Art. 2.4| Gioielli e valori in cassaforte**

La garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione" si estende ai gioielli e valori chiusi in cassaforte. In caso di furto, la garanzia è operante a condizione che l'autore del furto abbia violato la cassaforte mediante rottura, scasso o l'asportazione della stessa, o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.

#### **Art. 2.5| Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo o rapina subiti dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione.

Sono inoltre comprese in garanzia le spese mediche sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui sopra.

#### **Art. 2.6| Guasti causati dai ladri**

AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, i guasti causati dai ladri a:

1. **fissi e infissi** posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
2. **recinzioni e cancelli** (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali che contengono le cose assicurate.

### **Cosa non assicurato**

#### **Art. 2.7| Esclusioni comuni**

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
  - da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
  - da persone per le quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
  - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
4. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se la disabitazione dei locali contenenti i beni assicurati si prolunga per più di 45 giorni consecutivi. Limitatamente ai gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;
5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
6. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
7. a gioielli e valori inerenti le attività professionali.

#### **Art. 2.8| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni.

**Truffa presso l'abitazione (art. 2.3)**

Sono esclusi i danni conseguenti all'acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.

**Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione (art. 2.5)**

Sono esclusi gli oggetti:

1. destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare;
2. in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina, accompagnati da persone maggiorenni.

**Come mi assicuro****Art. 2.9| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione, compresi gli eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

**Art. 2.10| Caratteristiche costruttive**

La garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione" è prestata a condizione che l'unità immobiliare abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

**Art. 2.11| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato**

La garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione" è prestata a condizione che **ogni apertura** verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situate in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale)

sia **difesa**, per tutta la sua estensione da:

- robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
  - legno,
  - materia plastica rigida,
  - vetro stratificato di sicurezza,
  - metallo o lega metallica

e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,

- oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conformi all'art. 2.10 - "Caratteristiche costruttive", AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento del

fabbricato non avente caratteristiche conformi all'art. - 2.10 "Caratteristiche costruttive", verrà applicato uno scoperto del 20%;

4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non siano posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi sia presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%;
5. se l'impianto d'allarme dichiarato in polizza risulta inattivo e non vi sia presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%.

#### Art. 2.12| Dimora saltuaria

In caso di dimora saltuaria, la garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione", opera qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'Assicurato o del nucleo familiare. Si intende quindi non operante quanto indicato al punto 4. dell'art. 2.7 - "Esclusioni comuni".

I danni da furto, rapina ed estorsione sono indennizzati con uno scoperto del 20%, salvo se avvenuti durante il periodo di abitazione. In caso di concomitanza con altra riduzione prevista in polizza (art. 2.11 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato") verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 13.2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

#### Art. 2.13| La forma di assicurazione

Tutte le garanzie della sezione "Furto" sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto", per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione dell'art. 1907 C.C.

#### Art. 2.14| Limiti territoriali

Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.

Inoltre la garanzia:

- "Furto e rapina delle cose portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in villeggiatura" è valida anche in Svizzera, Regno Unito e Stati dell'Unione europea;
- "Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione" è valida in tutto il Mondo.

#### Art. 2.15| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Formula	Cose	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Furto Globale Art. 2.1 punto 1.	Contenuto	<p>Somma assicurata con i limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-per i <b>gioielli</b> del 40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro</li> <li>- per i <b>valori</b> 500 euro</li> <li>- per singolo <b>oggetto pregiato</b> 15.000 euro</li> <li>- per le <b>cose nelle pertinenze non comunicanti</b> con i locali dell'abitazione 5% della somma assicurata Furto con il limite di 1.000 euro per singolo oggetto, ad eccezione degli oggetti particolari il cui limite è di 300 euro per singolo oggetto (escluso impianto di allarme)</li> </ul>

Formula	Cose	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Furto Analitico Art. 2.1 punto 2.	Arredamento	somma assicurata
	Oggetti pregiati e particolari	somma assicurata
	Gioielli e Valori	somma assicurata con il limite di 1.000 euro per i valori
	Cose nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell'abitazione	per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro ad eccezione degli oggetti particolari il cui limite è di 300 euro per singolo oggetto (escluso impianto di allarme)
Furto, rapina, estorsione e truffa Art. 2.3 lettera g)	Cose portate in villeggiatura	10% della somma assicurata (contenuto per la formula globale; arredamento per la formula analitica) con sottolimito di 500 euro per i gioielli e valori

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo (Validi per entrambe le formule)	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione Art. 2.3	<b>Furto, rapina, estorsione</b> somma assicurata	-
	<b>Furto di fissi ed infissi</b> 2.000 euro	
	<b>Spese mediche</b> 2.000 euro	
	<b>Duplicazione documenti personali</b> 250 euro	-
	<b>Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi</b> 750 euro	
	<b>Truffa</b> 500 euro	
Gioielli e valori in cassaforte Art. 2.4	somma assicurata con limite del 30% della somma assicurata per i valori	-
Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione Art. 2.5	<b>Spese mediche</b> 2.000 euro	-
	somma assicurata con i seguenti sottolimiti: <b>Dispositivi elettronici</b> 50% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per singolo oggetto <b>Gioielli e valori</b> - 40% della somma assicurata contenuto per i gioielli, con il limite di 500 euro per i valori (formula globale) - somma assicurata gioielli e valori con il limite di 1.000 euro per i valori (formula analitica)	
Guasti causati dai ladri Art. 2.6	Somma assicurata	-

Art. 2.11 - "Mezzi di chiusura e protezione del fabbricato": si applica uno scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3, 4 e 5.

Art. 2.12 - "Dimora saltuaria": salvo che il furto sia avvenuto durante il periodo di abitazione, si applica uno scoperto del 20% ed in concomitanza con altra riduzione prevista in polizza, verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.

### Cosa assicuro

#### Art. 3.1| Oggetti assicurabili e il loro valore

Le garanzie sono operanti esclusivamente per gli oggetti il cui mercato di riferimento è quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato e degli strumenti musicali (come da Glossario).

Si precisa che:

- **per gli oggetti d'arte**, sono assicurabili gli oggetti il cui valore unitario è inferiore o uguale a 100.000 euro;
- **per gli strumenti musicali**, sono assicurabili gli strumenti musicali il cui valore unitario è inferiore o uguale a 30.000 euro.

#### Art. 3.2| Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali

AXA indennizza i danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi all'art. 3.3 - "Esclusioni comuni" e all'art. 3.4 - "Ulteriori esclusioni specifiche", che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate.

Alcuni esempi di eventi coperti dalla garanzia:

- incendio;
- furto e rapina;
- restauro in seguito a: danni accidentali (ad es. la caduta del quadro a seguito di distacco del chiodo), danni da acqua condotta, danni da fenomeno elettrico.
- deprezzamento eventualmente riconosciuto a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza (solo per gli oggetti d'arte);
- terrorismo;
- atti di terzi a seguito di:
  - usurpazione di pubblici poteri;
  - scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
  - tumulti o sommosse civili;
  - atti vandalici o di sabotaggio;
  - attacco informatico mirato.

### Cosa non assicuro

#### Art. 3.3| Esclusioni comuni

Sono esclusi i danni:

1. causati da o dovuti a continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria;
2. causati da o dovuti a esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose assicurate;
3. causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
4. causati da o dovuti a tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
5. causati da o dovuti a operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, effettuata da personale non specializzato ovvero con mezzi e metodologie non idonee;
6. dovuti a funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
7. causati, agevolati, dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
8. conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio, causati, determinati od agevolati con dolo di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
9. conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati

con dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali;

10. causati da o dovuti a ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
11. causati da o dovuti a estorsione, truffa o appropriazione indebita;
12. di furto, tentato o consumato, allorché l'autore si sia introdotto nell'ubicazione descritta in polizza:
  - a) senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
  - b) in modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato alla lettera a).
13. causati da o dovuti a atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
14. causati da o dovuti a esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
15. causati da o dovuti a perdite, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti:
  - da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
  - dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
  - da qualsiasi arma o dispositivo che utilizzi la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra Reazione simile o forza o materia radioattiva;
  - dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare quando essi vengano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
  - da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.
16. consequenziali ed indiretti, cioè che non riguardino la materialità degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale;
17. verificatisi in occasione di:
  - eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;;
  - frane, valanghe e slavine;
  - maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
  - inondazioni e alluvioni;
  - terremoti.
18. causati da o dovuti a perdite, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati da Attacco Informatico, indotti o derivanti da:
  - guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure;
  - uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.Tale esclusione non si applica ai casi di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato, ai sensi della Definizione indicata nel Glossario.
19. danni ai dati elettronici.

**Art. 3.4| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 3.3 - "Esclusioni comuni", valgano altresì le seguenti esclusioni.

**Oggetti d'arte (art. 3.1)**

Sono esclusi:

1. gli oggetti fragili, i francobolli, le monete, i gioielli e i preziosi in genere;
2. i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
3. i danni causati da o dovuti ad uso improprio degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale.

**Strumenti musicali (art. 3.1)**

Sono esclusi gli strumenti elettrici o elettronici, gli strumenti di metallo prezioso (ad es. flauto traverso) e gli strumenti a percussione.

Inoltre, sono esclusi i danni:

1. da deterioramenti aventi la loro origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
2. da furto o sparizione degli strumenti musicali lasciati su veicoli incustoditi, all'aperto in luoghi accessibili e non protetti;
3. da eventuale deprezzamento conseguente al sinistro;
4. durante i trasporti via nave;
5. alle custodie, quali graffi, rigature, ammaccature e quant'altro sia riconducibile a danno o deterioramento puramente estetico;
6. alle corde, alle ance, ai plettri e alle pelli;
7. verificatisi in occasione di allagamenti.

**Come mi assicuro****Art. 3.5| La forma di assicurazione**

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione "a valore intero", ossia la forma che prevede la copertura del valore totale dell'oggetto di fronte all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

**Art. 3.6| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli oggetti d'arte)**

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata nel certificato di polizza, pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose costituenti la somma assicurata totale vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nel certificato di polizza senza il preventivo consenso di AXA. Tuttavia, se entro 30 giorni dal giorno in cui avrà ricevuto l'avviso di spostamento, AXA non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intende valida nella nuova ubicazione.

**Art. 3.7| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli strumenti musicali)**

In caso di trasporto, ogni strumento musicale deve essere rinchiuso in contenitori adeguati alla sua natura. Per i trasporti con veicoli, lo strumento musicale deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto con opportuna custodia dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre, i veicoli – quando non sono in circolazione – devono obbligatoriamente sostare in parcheggi sorvegliati, curando che il bene assicurato non risulti visibile dall'esterno dei veicoli stessi, o ricoverati in locali aventi protezioni corrispondenti a quanto riportato all'art. 3.13 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato".

Le spedizioni ferroviarie ed aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Per i viaggi aerei lo strumento musicale deve essere caricato in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.

Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie di polizza operano nell'ambito di cui all'art. 3.8 - "Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali)" ed unicamente e limitatamente contro:

- il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento musicale;
- lo scippo dello strumento musicale;
- la rapina e l'estorsione.

L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata del trasporto / movimentazione a mano che non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio e che non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dello stesso strumento musicale.

**In caso di morte o di intervenuta incapacità d'intendere e di volere del Contraente/Assicurato, la garanzia trasporto è da considerarsi sospesa sino all'atto dell'avvenuta voltura del contratto.**

### **Art. 3.8| Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali)**

La presente assicurazione vale nei territori dell'Europa Geografica, esclusi i Paesi ex U.R.S.S. (salvo Paesi Baltici) e i seguenti Paesi della ex Jugoslavia: Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia.

### **Art. 3.9| Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore**

A parziale deroga dell'art. 12.27 - "Assicurazione Parziale", si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale, qualora il valore della somma assicurata totale maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore totale degli oggetti d'arte presenti nell'ubicazione assicurata al momento del sinistro. Qualora il limite del 20% venisse superato, per evitare l'applicazione di quanto disposto all'art. 12.27 menzionato, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione ad AXA.

### **Art. 3.10| Destinazione d'uso del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l'unità immobiliare assicurata o contenente le cose assicurate fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali.

La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

### **Art. 3.11| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli oggetti assicurati siano adibiti esclusivamente a civile abitazione o a studio privato, se coesistente.

### **Art. 3.12| Caratteristiche costruttive**

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

1. **Tipo A (tradizionale)** Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
2. **Tipo B (in legno)** Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale.

Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di fissaggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

**Art. 3.13| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato**

Nel caso di furto, rapina o estorsione, la garanzia è operante a condizione che **ogni apertura** verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale)

sia **difesa**, per tutta la sua estensione da:

- robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
  - legno,
  - materia plastica rigida,
  - vetro stratificato di sicurezza,
  - metallo o lega metallica

e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,

- oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Per somma assicurata pari o superiore a 150.000 euro è necessario avere l'impianto d'allarme attivo ogni qual volta non vi sia presenza di persone.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conformi all'art. 3.12 "Caratteristiche costruttive", AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento del fabbricato non avente caratteristiche conformi all'art. 3.12 - "Caratteristiche costruttive", viene applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, viene applicato uno scoperto del 20%;
5. se l'impianto d'allarme risulta inattivo, per le somme superiori a 150.000 euro verrà applicato uno scoperto del 20%.

**Art. 3.14| Disabitazione**

Premesso che per disabitazione s'intende quando né il Contraente o l'Assicurato o i familiari od abituali conviventi degli stessi, né dipendenti o personale di servizio dimorino di notte nei locali assicurati, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali restano disabitati per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi all'anno.

Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni di furto avvenuti dopo il 45° giorno di disabitazione consecutiva.

**Art. 3.15| Limiti territoriali**

Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.

**Art. 3.16| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali Art. 3.2	<b>Opere d'arte</b> somma assicurata	-
	<b>Strumenti musicali</b> somma assicurata	50 euro

Art. 3.13 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato": si applica uno scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3, 4 e 5.

<b>Cosa assicurato</b>
------------------------

**Art. 4.1| Assicurato**

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.

**Art. 4.2| Certificato di polizza**

Nel certificato di polizza sono indicati: l'Assicurato con le relative informazioni, il massimale assicurato e le garanzie acquistate.

**Art. 4.3| Oggetto dell'assicurazione**

AXA tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono.

Si precisa che è coperto ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi, salvo se non escluso negli articoli 4.10 - "Esclusioni comuni" e 4.12 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

L'assicurazione copre anche in caso di **fatti colposi o dolosi** di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

**Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata**

La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione, che causa un danno a terzi.

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

nell'abitazione

1. la **conduzione dell'abitazione** e delle relative pertinenze;
2. la proprietà ed uso del contenuto in genere, **apparecchi** domestici, **antenne** televisive e/o ricetrasmittenti, **parabole** radio telericeventi;
3. la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
4. l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
5. l'attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
6. i **danni causati a terzi** da **badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici** e i **danni fisici** subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato;

nel tempo libero

7. la proprietà o l'uso di **biciclette**, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw), di monopattini, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw, **velocipedi** in genere, **carrozine** per disabili anche a motore, golf cars, hoverboard e attrezzature da giardino a motore non soggette ad obbligo di assicurazione RCA;
8. l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell'abitazione saltuaria con il relativo contenuto;
9. la pratica del **campeggio**;
10. la detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti;
11. la pratica di **sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, e il modellismo**, anche a motore. Inoltre, la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli, aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche.
12. la proprietà e l'uso di **natanti a vela o senza motore**, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;

13. l'attività di **volontariato**;
14. la proprietà e l'uso di **animali domestici** diversi da cani e gatti (es. cavalli, roditori, conigli ecc.);

nella famiglia con figli:

15. i **fatti di figli** di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano **all'estero per vacanze studio, purché facenti parte del proprio nucleo familiare**. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore purché facciano parte del nucleo familiare dell'altro genitore);
16. la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire;
17. la **partecipazione**, in qualità di genitore, **agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
18. l'**utilizzo di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro;
19. l'attività di **babysitter** (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
20. i **danni fisici involontariamente causati a babysitter**;
21. i **fatti dei figli minori** dell'Assicurato quando sono **affidati a persone**, non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza.

Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:

22. alla messa in **moto o alla guida** di:
- veicoli e natanti a motore da parte di **figli minori od incapaci per legge**, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è **rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per **mancanza della relativa abilitazione** da parte del guidatore;
  - ciclomotori da parte di **figli minori o incapaci per legge**, nel caso in cui vi sia **rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria, o quest'ultima non risponda per **violazione delle norme di legge sul trasporto** di persone;
23. ai **figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro**, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente. La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 4.11 - "Persone non considerate terzi".

Inoltre, la garanzia opera per i danni:

24. materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
- dalla conduzione dell'abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
  - dall'utilizzo di camere d'albergo, locali di villeggiatura o comunque ad uso temporaneo o saltuario, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
  - dalla **pratica del campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
25. da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia;
26. da **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

#### **Art.4.5] Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti**

La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all'Assicurato ed al nucleo familiare.

Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l'animale arreca alle persone, **diverse dal custode**, ed alle loro cose ed animali.

#### **Art.4.6] Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione**

In caso di comproprietà, l'assicurazione vale anche per i comproprietari della medesima abitazione assicurata.

La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale inerente la **proprietà del fabbricato adibito ad abitazione**.

Sono comprese le pertinenze, le recinzioni fisse, i cancelli anche automatizzati, i box auto pertinenziali, i pannelli solari e/o fotovoltaici, le antenne, le parabole, i giochi, le attrezzature sportive, gli impianti sportivi, gli impianti fissi all'aperto, le piscine, i parchi, gli alberi, le strade private e le vie di accesso purché realizzati nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione anche se rientranti** nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, a condizione che:

- siano stati designati i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente abilitate all'esercizio ed in regola con la normativa vigente ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

Inoltre, la garanzia opera per i danni:

1. materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da **incendio, implosione, esplosione e scoppio** della casa assicurata;
2. da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione";
3. **conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
4. da **spargimento d'acqua** causato da guasto o da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata;
5. da **rigurgiti di fogna** causato da rottura accidentale di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata;
6. da **spargimento d'acqua** causato da cedimento strutturale del fabbricato.

#### **Art.4.7| Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in comodato d'uso.

La garanzia opera per i fatti riguardanti la conduzione e/o l'utilizzo dell'abitazione, nonché l'uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:

1. danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione;
2. morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell'abitazione.

Inoltre, la garanzia opera per danni:

3. da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia;
4. conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

#### **Art.4.8| Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere**

La garanzia opera per i danni subiti da terzi in qualità di "**ospite del servizio alloggio e/o prima colazione**". La garanzia è estesa alla proprietà e all'esercizio di piscine da parte dell'Assicurato.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell'Assicurato;
- l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
  - pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
  - somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.

**Art. 4.9| Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione**

La garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da **incendio, implosione, esplosione, scoppio** all'abitazione condotta in affitto dall'Assicurato/conducente e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l'abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del locatore.

**Cosa non assicurato****Art. 4.10| Esclusioni comuni**

Esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui agli articoli da 4.4 a 4.8.

Sono esclusi i danni:

1. alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 24 e nell'art. 4.6 "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione" al punto 1.;
3. ai locali ed al contenuto dell'abitazione abituale tenuta in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" ai punti 7. e 22.;
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 12.;
6. da furto;
7. derivanti dalla proprietà dell'abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.6 - "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione";
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.5 - "Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti";
9. derivanti dall'esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.8 - "Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere";
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salvo la responsabilità che derivi all'Assicurato per uso da parte di figli minori;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
20. conseguenti a:
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 26.;
  - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
  - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

**Art.4.11| Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.

Inoltre, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C..

#### Art. 4.12| Ulteriori esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4.10 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni.

#### Responsabilità civile nella vita privata (Art. 4.4)

Relativamente ai fatti verificatisi nel **tempo libero**:

1. per la proprietà ed uso di biciclette e monopattini elettrici, di cui al punto 7., sono esclusi i danni causati da biciclette elettriche con potenza superiore a 0,25 kw e da monopattini elettrici con potenza superiore a 0,50 kw;
2. per la detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti di cui al punto 10., è escluso l'impiego per la caccia;
3. per il modellismo, anche a motore, gli aeromodelli di cui al punto 11., sono esclusi i danni a modelli, anche a motore, aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto di terzi;
4. per gli aeromobili a pilotaggio remoto di cui al punto 11., sono esclusi:
  - i danni causati da aeromobili a pilotaggio remoto con peso al decollo maggiore a 900 grammi;
  - i danni in caso di utilizzo da parte di persone non in possesso di valide abilitazioni e attestati di competenza se previsti da norme di sicurezza o di esercizio, regolamenti o disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
  - i danni ad aeromobili a pilotaggio remoto, modelli, anche a motore, ed aeromodelli di terzi.

Relativamente ai fatti verificatisi **nella famiglia con figli**:

5. per la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato di cui al punto 16., sono esclusi i danni cagionati a cose di loro proprietà o in uso;
6. per i fatti dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a persone non facenti parte del nucleo familiare di cui al punto 21., sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante;
7. per la messa in moto o la guida di ciclomotori da parte di figli minori incapaci per legge di cui al punto 22. lettera b), sono esclusi i danni a cose;
8. per le lesioni corporali che i figli minori dell'Assicurato si causino accidentalmente tra loro di cui al punto 23., sono escluse le spese sanitarie sostenute a seguito di lesioni subite.

#### Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti (Art. 4.5)

Sono esclusi i cani a rischio elevato di aggressività e cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier.

Queste tipologie canine possono essere assicurate nella **Sezione Confido**.

#### Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione (Art. 4.6)

Sono esclusi i danni:

1. da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici e da cedimento strutturale del fabbricato;
2. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
3. derivanti unicamente da umidità, stilloidicio e, in genere, da insalubrità dei locali;
4. derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate.

#### Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione (Art. 4.9)

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell'art. 4.9 - "Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione";
3. a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" di cui al punto 24.

**Come mi assicuro****Art. 4.13| Limiti territoriali**

Le garanzie di cui all'art.4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" e all'art.4.5 - "Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti" operano per il mondo intero.

**Art. 4.14| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che l'unità immobiliare sia adibita a civile abitazione, compresi eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

**Art. 4.15| La manutenzione del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che l'abitazione assicurata e/o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

**Art. 4.16| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni**

In presenza di più abitazioni assicurate con la presente polizza e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicherà la franchigia prevista una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.

## Art. 4.17| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Limite di risarcimento per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Responsabilità civile nella vita privata Art. 4.4	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	-
	<b>Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici</b> fino al 50% del massimale assicurato	-
	<b>Danni fisici involontariamente causati a babysitter</b> fino al 50% del massimale assicurato	-
	<b>Danni corporali subiti dal sorvegliante dei figli minori dell'assicurato</b> massimale assicurato	1.000 euro
	<b>Danni corporali che arrecano invalidità permanente ai figli minori</b> fino a 50.000 euro	1.500 euro
	<b>Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio</b> fino al 25% del massimale assicurato	-
	<b>Danni causati da mezzi aerei a pilotaggio remoto</b> massimale assicurato	150 euro per i danni a cose
	<b>Danni da interruzioni o sospensione di attività</b> massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	<b>Danni da inquinamento accidentale</b> massimo 50.000 euro	500 euro
Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti Art. 4.5	<b>Danni a cose e persone causati dai cani e gatti</b> massimale assicurato	100 euro per i danni a cose causati da cani
Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione Art. 4.6	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	-
	<b>Danni da interruzioni o sospensione di attività</b> massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	<b>Danni da inquinamento accidentale</b> fino a 50.000 euro	500 euro
	<b>Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna</b> massimale assicurato	100 euro
Responsabilità civile del proprietario che da in affitto o in comodato d'uso l'abitazione Art. 4.7	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	-
	<b>Danni da interruzioni o sospensione di attività</b> massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	<b>Danni da inquinamento accidentale</b> fino 50.000 euro	500 euro

Garanzia	Limite di risarcimento per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere Art. 4.8	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	250 euro danni a cose
Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione Art.4.9	<b>Danni a cose</b> massimale assicurato	-

L'applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all'art. 4.16 della presente Sezione.

**Cosa assicuro****Art. 5.1| Premessa**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a **Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, tel. +39 06 42.115.629 Fax. +39 06 48.70.326** di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato nella presente Sezione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

**Art. 5.2| Assicurati**

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.

**Art. 5.3| Garanzia Tutela Legale**

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

La garanzia è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

**Formula base**

1. controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per

queste ultime spese, l'Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso del presente punto 2.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio;

3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
4. **difesa penale** dell'Assicurato per reato colposo.

#### Formula Comfort

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella Formula Comfort la tutela legale è anche operante per:

5. le **controversie relative a rapporti di lavoro** con collaboratori domestici regolarmente assunti;
6. le **controversie di natura contrattuale relative alla proprietà o locazione** dell'unità immobiliare dell'Assicurato indicata sul certificato di polizza;
7. **l'esercizio di azioni che l'Assicurato intende far valere in qualità di lavoratore alle dipendenze di terzi**. La garanzia opera per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa, per ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
8. **le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di artigiani** per lavori di ordinaria manutenzione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 euro ed inferiore a 52.000 euro.

#### Formula Extra Large

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella Formula Extra Large la tutela legale è estesa, oltre a quanto riportato nella garanzia Formula Comfort:

9. alle controversie originate da contratti stipulati dall'Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a 250 euro;
10. **in materia di diritto di famiglia**; AXA garantisce ai coniugi assicurati il rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio, nei limiti del massimale prescelto e a condizione che:
  - il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli Assicurati e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
  - il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
  - tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio, il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.
11. il rimborso delle spese per la domanda di divorzio viene garantito per l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati. L'attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio;
12. le controversie con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali e sociali.

L'assicurazione si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché in quanto ne debba rispondere l'Assicurato stesso, ai fatti commessi dai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici durante l'espletamento delle loro mansioni.

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

#### Consulenza legale telefonica

L'Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE, può richiedere:

- una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;

- informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

#### Informazioni legali e burocratiche

L'Assicurato potrà rivolgersi ad AXA ASSISTANCE per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:

- acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
- affitto dell'abitazione del nucleo familiare;
- condominio (per esempio: poteri dell'amministratore);
- collaboratrici domestiche (ad esempio: obblighi di legge);
- diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell'eredità);
- diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).

L'Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:

- richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
- la revisione periodica di veicoli.

Inoltre, AXA ASSISTANCE fornirà su richiesta l'indicazione delle scadenze fiscali relative alla casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

#### Cosa non assicuro

#### Art. 5.4| Esclusioni Garanzia Tutela Legale

Sono esclusi dalla garanzia:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto al punto 7. della Formula Comfort ed al punto 10. della Formula Extra Large;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 541 Codice di Procedura Penale;

Inoltre, la garanzia non è operante per le controversie:

6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, salvo quanto previsto al punto 7. della Formula Comfort;
7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
8. relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
9. relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
10. relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
12. relative alle azioni di sfratto per qualsiasi motivo.

**Come mi assicuro****Art. 5.5| Limiti territoriali**

L'assicurazione è valida per le controversie verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito ed in Svizzera.

**Art. 5.6| Decorrenza della garanzia**

Il sinistro si intende avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbiano iniziato a violare norme di legge o di contratto.

A tal fine, si considera:

- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo;
- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale, purchè siano trascorsi almeno 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data di presentazione dell'istanza negli atti di volontaria giurisdizione.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della garanzia dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro un anno dalla cessazione della garanzia stessa e che siano stati denunciati ad Axa nei termini previsti dalla legge.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.

**Art. 5.7| Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione**

L'Assicurato o il familiare per usufruire del servizio di consulenza legale quotidiana dovrà contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l'assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo mail, fax o postale secondo l'indicazione dell'Assicurato. L'Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell'invio della documentazione, dalla Centrale operativa il giorno successivo alla richiesta. AXA ASSISTANCE è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l'operato del professionista.

**Art. 5.8| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Garanzia	Limite di indennizzo
Tutela Legale Art. 5.3	<b>Spese per l'intervento di un legale domiciliatario</b> fino a 2.500 euro
	<b>Oneri per registrazione di atti giudiziari</b> fino a 500 euro
	<b>Consulenza legale telefonica</b> 3 richieste per anno
	<b>Informazioni legali e burocratiche</b> 3 richieste per anno

**Cosa assicuro****Art. 6.1| Premessa**

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di **Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, tel. +39 06 42.115.629 Fax. +39 06 48.70.326** di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza modificare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

**Art. 6.2| Assicurati**

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.

**Art. 6.3| Vita digitale**

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei Sinistri di cui ai punti a), b), c), accaduti nell'ambito della vita privata, AXA assicura la **protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet (furto di identità digitale, lesione della reputazione online, e-commerce)**, alle condizioni di seguito indicate:

**a) Servizio di Monitoraggio**

AXA fornisce all'Assicurato la possibilità di avvalersi di un sistema di monitoraggio online che identifica l'eventuale disponibilità al pubblico (sul web, sul dark web e sul deep web) di informazioni personali.

L'Assicurato ha la possibilità di eseguire il monitoraggio dei propri dati (dati di identità e dati finanziari) e di quelli dei propri familiari attraverso l'accesso ad una piattaforma online dedicata (disponibile 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno) che effettua la scansione di siti Web.

In particolare, l'Assicurato potrà inputare e monitorare la presenza dei seguenti dati:

- data di nascita;
- numero di passaporto;
- numero patente;
- numero Carta di Identità;
- Codice Fiscale.

Inoltre, potrà inputare e monitorare la presenza dei seguenti dati anche in relazione al nucleo familiare:

- fino a 10 indirizzi email;
- fino a 10 numeri di telefono;
- fino a 10 indirizzi postali;
- fino a 10 numeri di IBAN;
- fino a 10 numeri di carte di pagamento.

A seguito dell'inserimento delle informazioni, la piattaforma fornisce:

- un indicatore sintetico del livello di rischio complessivo;
- delle segnalazioni via e-mail nel caso venissero riscontrate sul web, sul dark web e sul deep web;
- corrispondenze significative inerenti all'Assicurato;
- un piano di rimedio con azioni correttive per ciascuna corrispondenza/segnalazione.

La prestazione non fornisce consulenza legale.

Per maggiori informazioni relative a:

- contenuti del servizio (monitoraggio dei dati dell'Assicurato sul web, sul dark web e sul deep web)
- attivazione del sistema di monitoraggio e inserimento dei dati da ricercare nel web
- supporto nella comprensione delle notifiche ricevute attraverso il sistema di monitoraggio

**L'Assicurato potrà contattare il numero 06.42115300 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 17 ed il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.**

AXA si impegna ad eseguire l'attività di monitoraggio compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.

#### **b) Assistenza Psicologica**

Qualora in seguito ad atti subiti quali lesione della reputazione on-line o furto d'identità digitale, l'Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica per sé stesso o per il proprio nucleo familiare, la Centrale Operativa potrà organizzare una consulenza telefonica o un videoconsulto con uno specialista. **L'Assicurato potrà contattare il numero 06.42115300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.**

#### **c) Tutela legale**

AXA fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali stragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza.

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

#### **Prestazioni garantite**

La garanzia è operante **nell'ambito della vita privata**, esclusivamente per i seguenti casi:

##### **1. lesione della reputazione on-line**

Nell'ambito di questo evento sono garantiti due tipi di intervento, legale e tecnico-informatico:

- azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali danni;
- intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro.

##### **2. furto d'identità digitale**

Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto d'identità.

##### **3. acquisti on-line/e-commerce**

Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relative esclusivamente ad

Acquisti on-line/e-commerce, di controparte. La garanzia si intende prestata per le controversie con valore in lite superiore a 400 euro ed inferiore a 50.000 euro

La prestazione di cui al punto 3. “acquisti on-line/e-commerce” ha ad oggetto quanto previsto dal Codice del Consumo: “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:

- sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
- sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Tutte le attività svolte da AXA ASSISTANCE, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto, AXA ASSISTANCE si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo sia sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

### Consulenza legale telefonica

L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE può richiedere:

- una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
- informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l’Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

### d) Indennizzo

AXA indennizza le perdite patrimoniali:

- cagionate a seguito di frodi perpetrate ai danni dell’Assicurato mediante uso da parte di terzi, via internet, non autorizzato, di dati identificativi della carta di credito o di conti bancari intestati all’Assicurato stesso, per effettuare trasferimenti di denaro o per acquistare merci e servizi;
- in caso di acquisti on-line, cagionati da mancata o errata consegna del bene o da ricezione di beni non conformi al contratto. In caso di carenze quantitative o qualitative, difetti o comunque non conformità al contratto, AXA indennizzerà totalmente il costo dei beni, a fronte della consegna dei medesimi, salvo sua rinuncia espressa.

## Cosa non assicurato

### Art. 6.4| Esclusioni Vita digitale

Sono esclusi dalla garanzia:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Vita digitale”;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali,

ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, sono escluse le controversie:

6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'art. 6.3 - "Vita digitale";
7. di natura contrattuale, anche nei confronti di AXA o del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all'art. 6.3 - "Vita digitale";
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. non espressamente richiamate tra le voci dell'art. 6.3 - "Vita digitale";
10. di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;
12. di natura contrattuale con un valore inferiore a 400 euro;
13. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
14. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
15. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
16. nascenti da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
18. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato;
19. derivanti da colpa grave dell'Assicurato
20. nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:
  - animali e vegetali;
  - gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
  - oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
  - beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
  - materiale digitale scaricato on-line;
  - oggetti per uso industriale;
  - beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
  - acquisti effettuati tramite aste on-line;
  - veicoli a motore e natanti;
  - beni non nuovi.
21. nell'ambito del Furto di identità digitale, sono esclusi i danni a seguito del pagamento di ricatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.)

### Come mi assicuro

#### Art. 6.5| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito ed in Svizzera. Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

#### Art. 6.6| Decorrenza della garanzia

Il sinistro si intende avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbiano iniziato a violare norme di legge o di contratto.

A tal fine, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato,
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura

contrattuale, purchè siano trascorsi almeno 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della garanzia dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro un anno dalla cessazione della garanzia stessa e che siano stati denunciati ad Axa nei termini previsti dalla legge.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano come unico sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell'acquisto, la garanzia opererà dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.

#### Art. 6.7| Operatività della garanzia

Le prestazioni di cui all'art. 6.3 paragrafo b) Assistenza psicologica sono operative solamente in seguito alla denuncia di sinistro relativa alla garanzia Vita Digitale.

Le prestazioni di cui all'art. 6.3 paragrafo d) Indennizzo operano solamente in seguito alla denuncia di sinistro relativa alla garanzia Vita Digitale ed esclusivamente a seguito di esito negativo di procedimento legale (sentenza passata in giudicato). Si precisa, inoltre, che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al prezzo di acquisto di bene.

#### Art. 6.8| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Vita digitale Art. 6.3	<b>Spese per l'intervento di un legale domiciliatario</b> 2.500 euro
	<b>Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari</b> 500 euro
	<b>Intervento perito informatico per lesione della reputazione on line</b> 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse)
	<b>Assistenza psicologica</b> 3 consulti per sinistro, fino ad un massimo di 2 sinistri
	<b>Indennizzo</b> 5.000 euro

<b>Cosa assicurato</b>
------------------------

**Art. 7.1| Premessa**

La gestione del servizio di **Assistenza** di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA Assicurazioni a: **Inter Partner Assistance S.A.** (di seguito denominata AXA ASSISTANCE) Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona purché riguardanti l'abitazione indicata nel certificato di polizza contattando la Centrale Operativa funzionante **24 ore al giorno, 365 giorni l'anno**. Per contattare la Centrale Operativa:

- dall'Italia: numero verde **800 271 343**;
- dall'estero: numero non gratuito **+ 39 06 42115505**.

**Art. 7.2| Pronto intervento artigiano****Invo artigiani convenzionati**

Nei casi previsti ai successivi punti 1, 2, 3, 4 e 5, AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato entro 3 ore lavorative dalla richiesta pervenuta in centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Se, per cause indipendenti dalla centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.

AXA ASSISTANCE si rende disponibile, su richiesta dell'Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network. In questo caso specifico non potranno essere garantite 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.

**1. Reperimento ed invio di un idraulico**

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nell'abitazione assicurata in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature, installate nei muri e nei pavimenti, dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nell'abitazione assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione assicurata un idraulico convenzionato.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

**2. Reperimento ed invio di un elettricista**

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione assicurata per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione un elettricista convenzionato.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

### 3. Reperimento ed invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell'abitazione assicurata;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all'abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la Centrale Operativa invierà presso l'abitazione assicurata un fabbro o un falegname.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### 4. Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d'ingresso o delle finestre dell'abitazione a seguito di furto, tentato furto o atto vandalico, la Centrale Operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### 5. Reperimento ed invio di un termoidraulico

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso l'abitazione assicurata, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

### 6. Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Vivo Casa! purché acquistata.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

#### 7. Invio di un tecnico riparatore condizionatori

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) o per guasti che non rientrino in garanzia, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Vivo Casa! purché acquistata.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

#### 8. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA ASSISTANCE prende a carico anche i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

#### 9. Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche

Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l'assistenza e paga l'eliminazione dell'intasamento.

AXA ASSISTANCE prende a carico anche i costi relativi all'uso del materiale necessario alla risoluzione dell'intasamento, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

#### 10. Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

#### 11. Trasloco definitivo

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.

#### 12. Rientro imprevisto

(Garanzia valida oltre 100 km dall'abitazione abituale dell'Assicurato)

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione abituale assicurata danneggiata, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

#### 13. Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'abitazione.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi.

**14. Invio guardia giurata**

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'abitazione assicurata, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza dell'abitazione mediante istituti di vigilanza.

Tale servizio verrà prestato entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.

**15. Auto sostitutiva a seguito di furto**

Qualora l'Assicurato subisca il furto dell'autoveicolo di proprietà custodito nel box auto o garage pertinente all'abitazione di residenza e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, AXA ASSISTANCE metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc a chilometraggio illimitato, da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

**Cosa non assicurato****Art. 7.3| Esclusioni comuni**

Sono escluse le seguenti prestazioni:

- a) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
- b) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE per sinistri che abbiano interessato le parti comuni dell'abitazione identificata in polizza.

**Art. 7.4| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7.3 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna prestazione di cui all'art. 7.2 - "Pronto intervento artigiano" le seguenti esclusioni.

**Reperimento ed invio di un idraulico (Punto 1)**

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
2. in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata;
3. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
4. per danni causati dal gelo.

**Reperimento ed invio di un elettricista (Punto 2)**

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

1. in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata;
2. richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
3. a timers o apparecchiature similari;
4. per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

**Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione (Punto 8)**

Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola abitazione dell'Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

**Auto sostitutiva a seguito di furto (Punto 15)**

Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.

## Come mi assicuro

### Art. 7.5| Limiti di esposizione

I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni evento ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

Limitatamente alle prestazioni "Rientro imprevisto", l'esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

### Art. 7.6| Responsabilità

AXA ASSISTANCE non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.

### Art. 7.7| Limiti territoriali

Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.

### Art. 7.8| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Prestazione	Limite di indennizzo
Pronto Intervento artigiano Art. 7.2	Idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico, riparatore elettrodomestici, riparatore condizionatori	300 euro per ciascun professionista con un massimo di 2 eventi all'anno
	Servizio di disinfestazione	500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche	500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Ripristino abitazione dopo il sinistro	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Trasloco definitivo	1.500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Rientro imprevisto	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Sistemazione provvisoria d'emergenza	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Invia guardia giurata	Servizio prestato per massimo 8 ore
	Auto sostitutiva a seguito di furto	Periodo massimo di 3 giorni per 1 evento all'anno

<b>Cosa assicuro</b>
----------------------

**Art. 8.1| Premessa**

La gestione del servizio di **Assistenza** di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA Assicurazioni a: **Inter Partner Assistance S.A.** (di seguito denominata AXA ASSISTANCE) Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona purché riguardanti l'abitazione indicata nel certificato di polizza contattando la Centrale Operativa funzionante **24 ore al giorno, 365 giorni l'anno**. Per contattare la Centrale Operativa:

- dall'Italia: numero verde **800 271 343**;
- dall'estero: numero non gratuito **+ 39 06 42115505**.

**Art. 8.2| Vivo Casa!**

Qualora acquistata la garanzia Vivo Casa! si intendono operanti le seguenti prestazioni:

- art. 8.3 - Assistenza all'abitazione con massimale a consumo;
- art. 8.4 - Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi;
- art. 8.5 - Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati;
- art. 8.6 - Check-up Casa.

**Art. 8.3| Assistenza all'abitazione con massimale a consumo**

Le Prestazioni di seguito elencate, previste al punto 1 - Pronto Intervento Artigiano, e al punto 2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza, operano in caso di evento fortuito, occorso al Fabbricato Assicurato o al suo Contenuto, che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato.

**1- Pronto Intervento Artigiano**

AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato in modo tempestivo e comunque nel minor tempo possibile. Se, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al massimale previsto dietro prestazione di idonea documentazione.

AXA ASSISTANCE si rende disponibile, su richiesta dell'Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network.

Per tutte le prestazioni del presente punto 1-Pronto Intervento Artigiano, AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione d'emergenza, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

**a) Pronto Intervento di un idraulico**

In caso di:

- spargimento di acqua, oppure infiltrazione nel fabbricato assicurato a seguito di rottura, guasto o otturazione delle tubature inerenti all'impianto idrico fisso, derivante dal contatore di pertinenza dell'Assicurato e poste all'interno dell'abitazione;
- mancanza di acqua nel fabbricato assicurato non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature nei muri e nei pavimenti di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso il fabbricato assicurato un idraulico convenzionato.

**b) Pronto Intervento di un elettricista**

In caso di mancanza della corrente elettrica, in alcuni locali e/o in tutto il fabbricato assicurato, per guasti agli interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna ed esterna, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione un elettricista convenzionato.

**c) Pronto Intervento di un fabbro/falegname**

Nei casi in cui:

- non sia possibile entrare nel fabbricato assicurato a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, furto, smarrimento, dimenticanza, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- a seguito di furto o tentato furto, incendio, guasto della serratura, esplosione o scoppio, la funzionalità della porta principale e/o delle eventuali finestre, persiane e inferriate, che consentono l'accesso al fabbricato assicurato, risulti compromessa e la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita;

la Centrale Operativa invierà presso il fabbricato assicurato un fabbro o un falegname per consentire il rientro a casa e/o ripristinare la condizione di sicurezza del fabbricato stesso, se opportuno, con la sostituzione delle serrature.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**d) Pronto Intervento di un serrandista**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un serrandista per la rottura/malfunzionamento di una serranda del fabbricato assicurato a seguito di furto, tentato furto, atto vandalico, evento atmosferico, o guasto, la Centrale Operativa invierà un serrandista per il ripristino della funzionalità.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**e) Pronto Intervento di un vetraio**

A seguito della rottura di un vetro di una o più finestre o portefinestre del fabbricato assicurato che consentano l'accesso al fabbricato stesso, per furto, tentato furto, atto vandalico o evento atmosferico, la Centrale Operativa invierà un vetraio.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**f) Pronto Intervento di un termoidraulico**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso il fabbricato assicurato di un termoidraulico a seguito del blocco o malfunzionamento della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico.

**g) Pronto Intervento riparatore elettrodomestici**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti, rottura o malfunzionamento di lavatrice, asciugatrice, lavasciuga, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o non coperti dalla garanzia di cui all'art. 8.4 – "Estensione di garanzia per elettrodomestici e dispositivi", la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore.

**h) Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore presso il fabbricato assicurato, per guasti, rottura o malfunzionamento al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o non coperto dalla garanzia di cui all'art. 8.4 – "Estensione di garanzia per elettrodomestici e dispositivi", la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore.

**i) Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione presso il fabbricato assicurato per disinfestarlo, a titolo esemplificativo, da blatte, ratti, zanzare, la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione.

**j) Servizio Canal Jet e di Assistenza alle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo**

Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l'assistenza e coordina l'eliminazione dell'intasamento.

**k) Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza**

In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio dell'abitazione, la Centrale Operativa, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.

**2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza****l) Ripristino dell'abitabilità**

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o presenza anomala di acqua in eccesso da qualsiasi causa originata, nel fabbricato assicurato, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**m) Trasloco definitivo**

Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d'acqua il fabbricato assicurato sia divenuto obiettivamente inagibile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato. AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro

**n) Viaggio imprevisto**

(Garanzia valida oltre 100 km dal fabbricato assicurato)

Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d'acqua, si renda indispensabile un viaggio immediato dell'Assicurato e di eventuali familiari e/o conviventi presso il fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Qualora l'Assicurato decida di utilizzare una vettura privata per raggiungere il fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE potrà rimborsare le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l'arrivo a destinazione e ritorno. In questo ultimo caso, AXA ASSISTANCE potrà richiedere all'Assicurato tutta la documentazione necessaria atta a comprovare l'evento sinistro.

**o) Sistemazione provvisoria d'emergenza**

Qualora, in seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d'acqua, il fabbricato assicurato sia danneggiato in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile al fabbricato stesso.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi.

**p) Pronto Intervento guardia giurata**

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni all'interno del fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza del fabbricato stesso mediante istituti di vigilanza in base alle esigenze dell'Assicurato.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione.

**Art. 8.4| Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi**

La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici o i dispositivi, per i quali l'Assicurato dispone di scontrino (ricevuta o fattura) d'acquisto, di seguito elencati:

**Grandi elettrodomestici** - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)

- Lavaggio: lavastoviglie, lavatrice (inclusa lavatrice con funzione asciugatura), asciugatrice;
- Freddo: frigorifero, freezer, frigo/freezer, condizionatore, cantinetta per vino;
- Cottura: fornello, forno, piano cottura, forno a microonde, cappa aspirante.

**Piccoli elettrodomestici (PE)** - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 2.000 (IVA inclusa)

- Tostapane, robot da cucina, bollitore, ferro da stiro, macchina da caffè, frullatore, centrifuga, estrattore di succo, aspirapolvere, deumidificatore;

**Sistemi di intrattenimento** - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)

- TV (LCD, LED, OLED), DVD, lettore Blu-Ray, Home Cinema, Sistema Surround, Soundbar, Hi-Fi (lettore cd, amplificatore, giradischi, sintonizzatore, altoparlanti, cuffie audio, altoparlanti hi-fi), Console per videogiochi.

che, inoltre, rispettano i seguenti criteri:

1. esclusivo uso domestico e non professionale;
2. acquistati nuovi da un produttore/rivenditore autorizzato ad operare in Italia e con garanzia legale valida per il mercato italiano;
3. posizionati nel fabbricato assicurato e resi accessibili e disponibili al tecnico per determinare la causa del sinistro, effettuare l'intervento e/o la rimozione in sicurezza;
4. non più coperti dalla garanzia legale/convenzionale del produttore/rivenditore, o non coperti da qualsiasi ulteriore estensione di garanzia che copre già il bene;
5. con una durata della garanzia, a far data dalla scadenza della garanzia legale, di:
  - **5 anni** per i Grandi Elettrodomestici;
  - **3 anni** per i Sistemi di Intrattenimento;
  - **1 anno** per i Piccoli Elettrodomestici.

Per la presente garanzia sono operanti le seguenti prestazioni:

**a) riparazione dell'elettrodomestico o dispositivo**

La gestione dell'assistenza per la riparazione dell'elettrodomestico o dispositivo in copertura è affidata da AXA ad AXA ASSISTANCE ed opera in caso di guasto o malfunzionamento, sempre che siano disponibili i pezzi di ricambio sul mercato.

**b) indennizzo dell'elettrodomestico o dispositivo**

Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell'elettrodomestico o dispositivo assicurato, AXA provvede all'indennizzo decurtando il prezzo d'acquisto (comprensivo di IVA) indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura), dell'1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%.

**Art. 8.5| Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati**

Nel caso in cui l'Assicurato richieda un intervento non coperto dalla polizza o legato ad esigenze personali non correlate ad una situazione di emergenza, la Centrale Operativa, **in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, è a disposizione dell'Assicurato per ricercare e fissare un primo appuntamento con l'artigiano o fornitore necessario, tra quelli elencati di seguito:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri/falegnami;
- vetrai/serrandisti;
- termoidraulici;
- riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
- tecnici specializzati in disinfestazione;
- tecnici del servizio Canal jet;
- società specializzate in asciugatura dell'abitazione;
- società specializzate in traslochi;
- guardie giurate.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità del Network. A richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per fornire il nominativo ed il recapito telefonico dell'artigiano professionista. L'Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà richiedere un preventivo di spesa per mezzo della Centrale Operativa o al momento del contatto diretto con l'artigiano professionista.

Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

**Art. 8.6| Check Up Casa**

A decorrere dalla stipula della polizza, l'Assicurato può chiedere, per la propria abitazione, uno tra i seguenti check up:

1. controllo di conformità dell'impianto elettrico;
2. controllo di conformità dell'impianto di gas-riscaldamento;
3. controllo elettrodomestici.

Per l'**impianto elettrico** sono previsti i seguenti controlli:

- controllo messa a terra con tester o pinza amperometrica;
- controllo telaio porta frutti a norma;
- controllo scatola elettrica porta telaio a norma;
- controllo contatore elettrico a norma e non rileva anomalie;
- controllo amperaggio sensibilità termica (no strumenti di misurazione, info viene letta sul contatore);
- controllo quadro elettrico; verifica salvavita e presenza differenziale magnetotermico funzionante per protezione da corto circuiti; verifica fili elettrici a norma; deve avere 2 valori (10 Amp per la parte luci e 16 Amp per la parte prese);
- controllo 3 scatole elettriche; verifica che i fili siano tipo IMQ e le prese di sezione dei cavi di 2.5 mm; verifica impianto di tipo sfilabile.

Per l'**impianto gas-riscaldamento** sono previsti i seguenti controlli:

- controllo valvole a norma UNICIGE 7129;
- controllo tubo di uscita del contatore gas a norma;
- controllo esistenza all'uscita del contatore di valvola che gestisce sia la valvola piano cottura che la valvola sotto la caldaia o scaldabagno che devono essere di tipo IMQ o UNICIGE;
- controllo tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura;
- controllo che gli elettrodomestici siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea;
- controllo ubicazione caldaia interna/esterna e tipologia di caldaia (camera aperta o chiusa);
- controllo scarico fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di gas;
- misurazione pressione Gas con tester che rileva pressione scaldabagno a gas.

Per il **controllo elettrodomestici**, è previsto un controllo a scelta tra gli elettrodomestici di seguito elencati che sono presenti nell'abitazione assicurata:

#### **Check up Lavatrice**

- verifica carico acqua, elettrovalvole, tubi ingresso acqua e vaschetta detersivo;
- verifica tenuta guarnizione oblò;
- verifica motore e cinghia;
- verifica pompa scarico e tubo scarico fino al sifone;
- controllo velocità centrifuga e lavaggio e integrità cestello e trascinatori;
- controllo vibrazioni e stabilità in lavaggio e centrifuga;
- controllo blocca porta dell'oblò;
- controllo del cavo di rete;
- verifica eventuali perdite acqua in funzionamento e scarico;
- verifica messa in piano del prodotto.

#### **Check up Lavastoviglie**

- verifica linea carico acqua e scarico fino al sifone;
- verifica sportello tenuta e guarnizioni e blocca porta;
- controllo filtro vasca interno se pulito e funzionante;
- controllo della durezza dell'acqua ed eventuale taratura;
- verifica presenza sale e brillantante se utilizzato dal cliente;
- verifica del riscaldamento acqua nel caso del programma utilizzato;
- verifica del corretto posizionamento dei carrelli porta piatti e posate;
- verifica cassetto detersivo se pulito e funzionante;
- verifica dei bracci girevoli di lavaggio se liberi e efficienti;
- controllo del cavo di rete.

#### **Check up Piano cottura**

- verifica funzionale dei rispettivi fuochi e regolazioni gas ove possibile;
- verifica degli ugelli di ogni fuoco se liberi e puliti;
- verifica delle accensioni piezoelettriche di ogni fuoco se previste;
- controlli di tutti i rubinetti gas se aprono e chiudono correttamente;
- controllo strumentale di perdite gas da ogni fuoco del piano cottura;
- controllo del cavo di rete.

#### **Check up Frigorifero**

- verifica delle temperature di funzionamento del comparto frigo e freezer;
- verifica funzionale di temperatura e rumorosità del compressore;
- verifica luce interna del comparto frigo;
- verifica del termostato se libero ruotare e pulito;
- verifica dello scarico della condensa del comparto frigo fino alla vaschetta dietro al compressore;
- verifica della vaschetta di recupero condensa sulla testa del compressore frigo se pulita e funzionante;
- controllo del cavo di rete.

#### **Check up Forno**

- verifica chiusura sportello e guarnizione forno;
- verifica termostato e temperature forno;
- verifica resistenze superiori ed inferiori e grill;
- controllo del cavo di rete.

**Cosa non assicuro****Art. 8.7| Esclusioni comuni**

Per la garanzia di cui all'art. 8.2 - "Vivo Casa!", nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto.

**Art. 8.8| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 8.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna prestazione di cui all'art. 8.3 - "**Assistenza all'abitazione con massimale a consumo**" le seguenti esclusioni.

**Pronto intervento di un idraulico (lettera a)**

Sono esclusi gli interventi:

1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature non fisse per natura e destinazione e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
2. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
3. per danni causati da gelo.

**Pronto intervento di un elettricista (lettera b)**

Sono esclusi gli interventi:

4. richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

**Pronto intervento tecnico specializzato in disinfestazione (lettera i)**

Sono escluse le richieste di:

5. disinfestazione la cui origine non sia da attribuire al singolo fabbricato assicurato e quelle relative a specie che devono essere gestite da enti preposti.

**Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza (lettera k)**

Sono esclusi gli interventi:

6. dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore;
7. su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile;
8. dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore.

Per la garanzia di cui all'art. 8.4 - "**Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi**" sono operanti le seguenti esclusioni:

9. il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato;
10. danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio;
11. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
12. danno materiale non correlato a guasto, ma dovuto ad una causa esterna come un danno accidentale, un danno da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'elettrodomestico o dispositivo;
13. eventi atmosferici (fulmini, alluvioni e trombe d'aria);
14. guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
15. installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
16. processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare;
17. modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;
18. alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore;

19. componenti di isolamento termico del bene;
20. guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore;
21. hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio;
22. la responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, epidemic failure o qualsiasi altra persona);
23. componenti estetici, materiali di consumo e parti soggette ad usura, accessori o periferiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene, lampadine, tubazioni, fusibili, manopole, coperture, simboli, ecc;
24. i danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione;
25. qualsiasi costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio;
26. protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.

### Come mi assicuro

#### **Art. 8.9| Operatività Assistenza all'abitazione con massimale a consumo**

Si precisa che la garanzia di cui all'art. 8.3 - "Assistenza all'abitazione con massimale a consumo" opera fino al massimale e alle limitazioni indicate all'art. 8.13 - "Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie". L'eventuale massimale residuo non è cumulabile con il sinistro successivo. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge. In tutti i casi in cui le prestazioni eccedono il massimale, il costo è a carico dell'Assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla Centrale Operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo preventivo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale Operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

L'Assicurato ha facoltà di scegliere se accettare la prestazione o richiedere una soluzione alternativa nell'ambito delle prestazioni a disposizione.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la copertura opera per il fabbricato assicurato, per le pertinenze e le parti comuni, l'assistenza avverrà compatibilmente con la struttura, il tipo di intervento richiesto e la strumentazione necessaria per lo stesso intervento; la valutazione di fattibilità dell'intervento in copertura è ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa al momento della richiesta o in seguito al primo sopralluogo.

#### **Art. 8.10| Limiti di esposizione**

AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

AXA ASSISTANCE non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

In riferimento alla prestazione di cui alla lettera o) Viaggio imprevisto, nel caso di rientro da un viaggio in corso, l'esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, etc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.

**Art. 8.11| Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi**

La garanzia di cui all'art. 8.4 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", opera con un periodo di carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza e fino al massimale indicato all'art. 8.13 - "Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

**Art. 8.12| Operatività del servizio Check up Casa**

Si precisa che il controllo Elettrodomestici relativo al servizio di cui all'art. 8.6 - "Check up Casa" verrà effettuato da fornitori convenzionati e potrà essere richiesto una volta per anno assicurativo, per tutta la durata del contratto e purché la garanzia "Vivo Casa!" rimanga in vigore.

Al termine del check up sarà rilasciata una dichiarazione sullo stato dell'impianto/elettrodomestico controllato, rilevando le eventuali «non conformità» e indicando l'azione da intraprendere per sanarle. Tali azioni possono essere intraprese, a spese del cliente, dal medesimo tecnico a valle del Check up Casa, l'Assicurato avrà il vantaggio di non pagare il costo di uscita in quanto l'azione sanatoria avverrà contestualmente al check up.

L'Assicurato potrà richiedere il check up anche di un secondo elettrodomestico a sua scelta nel corso del medesimo intervento, il cui costo rimarrà a carico dell'Assicurato usufruendo di tariffe agevolate senza dover pagare nuovamente l'uscita.

**AXA e la Centrale Operativa non verranno a conoscenza degli esiti del Check up Casa.**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza (facoltativo);
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

**Art. 8.13| Limiti territoriali**

Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.

**Art. 8.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Assistenza all'abitazione con massimale a consumo Art. 8.3	1.500 euro per sinistro (di cui massimo 200 euro per i materiali e/o pezzi di ricambio per il punto 1 - Pronto Intervento Artigiano) con massimo 3 sinistri per anno e abitazione	-
Estensione garanzia elettrodomestici e dispositivi Art 8.4	<b>Riparazione</b> 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici (PE) e con un massimo di 2.500 euro per anno	-
	<b>Indennizzo</b> 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici (PE) e con un massimo di 2.500 euro per anno	1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%
Check-up Casa Art. 8.6	1 check up all'anno	-

**Cosa assicuro**

La presente Sezione Confido è vendibile, salvo se diversamente convenuto, in abbinamento alla garanzia di cui all'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata", disciplinata all'interno della Sezione Responsabilità Civile verso terzi.

Si intendono, in particolare, qui integralmente richiamati e trascritti, gli artt.:

4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata";

4.10 - "Esclusioni comuni";

4.11 - "Persone non considerate terzi";

4.12 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

**Art. 9.1| Animali assicurati**

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto, di proprietà dell'Assicurato, indicati sul certificato di polizza.

**Art. 9.2| Certificato di polizza**

Sul certificato di polizza sono indicati gli animali assicurati e le garanzie acquistate con i relativi massimali e/o capitali.

**Art. 9.3| Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS**

AXA tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi dall'animale assicurato per:

- morte o lesioni corporali di persone;
- morte o lesioni corporali di altri animali;
- danneggiamento o deterioramento di cose.

L'assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La garanzia si estende anche ai seguenti eventi:

**1. affido temporaneo gratuito**

AXA interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga **temporaneamente affidato** ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:

- i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, ed alle loro cose ed animali;
- le lesioni corporali da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale al custode dell'animale.

**2. lesioni ai figli dell'Assicurato**

AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell'art. 9.7 - "Persone non considerate terze".

**3. partecipazione a fiere e mostre**

AXA interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

**4. interruzione o sospensione di attività di terzi**

AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato.

**Art. 9.4| Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici**

AXA, in caso di intervento chirurgico al cane e/o gatto assicurato, reso necessario da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;

2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

#### **Art. 9.5| Tutela legale cani e gatti**

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza.

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

La garanzia opera esclusivamente per i seguenti casi di:

1. controversie relative a danni subiti **dall'animale di proprietà** dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
2. controversie per **danni cagionati ad altri soggetti** in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell'art. 1917 C. C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
3. difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale.

La copertura si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, in quanto l'Assicurato ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.

#### **Cosa non assicurato**

#### **Art.9.6| Esclusioni comuni**

Non sono assicurabili gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

#### **Art.9.7| Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di 14 anni.

**Art. 9.8| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9.6 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.

**Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS (art.9.3)**

Sono esclusi i danni:

1. da impiego dell'animale per attività proibite dalla legge;
2. causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
3. a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
4. ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;
5. derivanti dall'esercizio della caccia;
6. provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
7. cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
8. conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
9. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;
10. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato;
11. con riferimento ai soli cani a rischio elevato di aggressività qualora non sia stato rispettato l'obbligo di applicare guinzaglio e museruola, quando il cane si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico come disciplinato dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2009;

Inoltre, relativamente alle lesioni subite dal custode dell'animale e dai figli minori, non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

AXA, inoltre, non riconosce le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

**Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici (9.4)**

Non sono rimborsabili le spese derivanti da:

1. infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
2. dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
3. uso professionale dell'animale;
4. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
5. malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
6. infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
7. interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
8. controlli di routine e/o facoltativi;
9. acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
10. ernie;
11. malattie mentali e problemi comportamentali;
12. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili e allenamenti (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
13. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
14. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
15. leishmania;
16. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie.

**Tutela legale cani e gatti (art.9.5)**

Sono esclusi dalla copertura:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);

3. le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
5. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
6. le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
7. le spese per controversie di natura contrattuale.

### Come mi assicuro

#### Art. 9.9| Decorrenza della garanzia

La copertura della garanzia **Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici** decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

I termini operano diversamente se l'Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto AXA. In questo caso le coperture decorrono:

- dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed i massimali previste da quest'ultima;
- dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.

La copertura della garanzia **Tutela Legale** la copertura viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorso 30 giorni dalla decorrenza della polizza, per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.

#### Art. 9.10| Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS

Si precisa che la garanzia di cui all'art. 9.3 - "Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS" è valida per il cane dotato di Microchip e regolarmente iscritto all'Anagrafe animali d'affezione.

#### Art. 9.11| Razze canine

Per i cani a rischio elevato di aggressività o appartenenti ad una delle seguenti razze:

- Perro;
- Pitbull;
- Rottweiler;
- Dobermann;
- Doghi;
- American Bulldog;
- Bull Mastiff;
- Mastino napoletano;
- Tipo Bull Terrier: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier;

è previsto un sovrappremio di tariffa.

#### Art. 9.12| Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della polizza, sia di età minima 6 mesi e massima 10 anni.

L'animale assicurato deve essere in possesso del microchip e di libretto sanitario. Inoltre, deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:

- per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.

**Art. 9.13| Limiti territoriali**

La copertura della garanzia **Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS** è valida per il mondo intero.

La copertura della garanzia **Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici** e della garanzia Tutela Legale è valida per i rimborsi e le controversie verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito ed in Svizzera.

**Art. 9.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS Art. 9.3	<b>Danni a persone, cose ed animali</b> massimale assicurato	250 euro per i danni arrecati da cani a cose o animali
	<b>Affido temporaneo per lesioni corporali con invalidità permanente al custode</b> 50.000 euro per anno	1.500 euro
	<b>Lesioni corporali con invalidità permanente ai figli minori di 14 anni</b> 50.000 euro per anno	1.500 euro
	<b>Danni ad animali di terzi durante partecipazione a Fiere e Mostre</b> 2.500 euro	300 euro danni ad animali
	<b>Interruzione o sospensione di attività di terzi</b> 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	250 euro
Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici Art. 9.4	<b>Onorari veterinario, diritti di sala operatoria, materiali e protesi</b> massimale assicurato	Scoperto del 20% col minimo di 100 euro
	<b>Rette di degenza</b> massimo 25 euro al giorno fino a 5 giorni	
	<b>Spese per assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami durante il ricovero/day hospital</b> massimale assicurato	
	<b>Spese per esami, analisi, accertamenti e visite pre/post il ricovero/day hospital</b> massimale assicurato	

Per i danni a persone, cose ed animali arrecati dai cani indicati nell'art. 9.11 - "Razze canine" si applica lo scoperto del 20% con il minimo di 2.000 euro e il massimo di 5.000 euro per sinistro.

**Cosa assicuro****Art.10.1| Cose Assicurabili**

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per le seguenti cose:

1. **Pannelli solari e/o fotovoltaici** i quali devono essere installati a norma di legge ed opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente;
2. **Stazione di ricarica domestica** ad uso esclusivo dell'Assicurato, ovunque installata - anche all'aperto – purché all'interno di un'area di pertinenza del fabbricato assicurato.

**Art.10.2| Certificato di polizza**

Nel certificato di polizza sono indicate le somme assicurate e le garanzie acquistate.

**Art. 10.3| Pannelli solari e/o fotovoltaici**

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai Pannelli solari e/o fotovoltaici da:

1. **incendio, fulmine, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, **o scoppio**.
2. **azione del fulmine** su alberi e fabbricati;
3. **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. **urto di veicoli stradali**, o di natanti in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
5. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. **fenomeno elettrico** da qualsiasi motivo occasionato, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine;
7. **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona;
8. **sovraccarico neve**, purché conseguente a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
9. **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa;
10. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall'articolo 1914 C.C..

AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle garanzie acquistate, rimborsa **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui dei Pannelli solari e/o fotovoltaici in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

**Art. 10.4| Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici**

(garanzia operante solo se indicata sul certificato di polizza)

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

**Per Pannelli solari e/o fotovoltaici siti nella zona rossa: se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo dei pannelli solari e/o fotovoltaici senza applicare il degrado d'uso.**

**Art. 10.5| Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici**

(garanzia operante solo se indicata sul certificate di polizza)

AXA indennizza i danni materiali e diretti di furto ai Pannelli solari e/o fotovoltaici. Sono parificati ai danni di Furto i guasti cagionati dai ladri ai Pannelli solari e/o fotovoltaici per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

**Art. 10.6| Stazione di ricarica domestica**

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati alla Stazione di ricarica domestica da:

1. **incendio, fulmine, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, **o scoppio**;
2. **azione del fulmine** su alberi e fabbricati;
3. **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. **urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
5. **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. **fenomeno elettrico** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine;
7. **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona;
8. **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa;
9. **fuoriuscita di acqua** dovuta a **rottura accidentale** di:
  - pluviali e grondaie;
  - impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato **compresi i tubi interrati**;
  - elettrodomestici e relativi raccordi;
10. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall'articolo 1914 C.C..

AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle garanzie acquistate, rimborsa **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

**Cosa non assicurato**
**Art.10.7| Esclusioni comuni**

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
3. causati da terremoti, salvo che non sia stata acquistata la garanzia di cui all'art. 10.4 – "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici";
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione, tranne quanto disciplinato all'art.10.5 - "Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici" se acquistata;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio, esplosione e scoppio;
7. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
8. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
9. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 185/64, del sinistro indennizzabile.

**Art. 10.8| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 10.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia (laddove presente) le seguenti esclusioni.

**Fenomeno elettrico**

Sono esclusi i danni:

1. causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
2. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
3. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.

**Eventi atmosferici**

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
3. causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
5. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
6. causati da neve, tranne quanto disciplinato nell'art. 10.3 punto 7 - "Sovraccarico neve".

**Sovraccarico neve**

Sono esclusi i danni:

1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo.

**Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**

Sono esclusi i danni:

1. di imbrattamento;
2. avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.

**Fuoriuscita di acqua condotta**

Sono esclusi i seguenti danni:

1. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
2. causati da rotture provocate da gelo;
3. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
4. causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.

**Terremoto pannelli solari e/o fotovoltaici**

Sono esclusi i danni indiretti.

**Furto Pannelli solari e/o Fotovoltaici**

1. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
2. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
  - da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
  - da persone per le quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
  - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
3. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;

4. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.

### Come mi assicuro

#### **Art. 10.9| Operatività delle garanzie**

L'operatività delle garanzie è subordinata alla dimostrazione, al momento del sinistro, che l'installazione sia avvenuta a norma di legge.

In relazione alla garanzia Furto, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'atto sia avvenuto sganciando, rompendo o manomettendo i sistemi di fissaggio sui quali l'impianto risulta installato.

Inoltre, per gli impianti installati a terra, la copertura non sarà operante qualora l'impianto assicurato **non sia provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:**

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o saldati o avere la testa spaccata o essere comunque dotati di un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antifurto);
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- tutti i pannelli dovranno essere dotati di un chip al loro interno che consente il "riconoscimento" dell'inverter;
- l'impianto dovrà essere dotato di sistema antifurto di localizzazione GPS;
- l'impianto dovrà essere protetto da sistema di allarme a fibra ottica.

#### **Art. 10.10| Buona fede**

Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all'indennizzo né questo sarà ridotto.

AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art.10.11| Rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C.**

AXA rinuncia - tranne il caso di dolo - al diritto di surroga (previsto all'art. 1916 del Codice Civile) verso l'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare, i figli, i genitori, i fratelli ed il coniuge non separato (anche se non stabilmente conviventi) e verso le persone per cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché lo stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

#### **Art. 10.12| Colpa grave**

Tutte le garanzie della presente sezione sono operanti anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

#### **Art. 10.13| Limiti territoriali**

Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.

## Art. 10.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Pannelli solari e/o fotovoltaici Art. 10.3, Art. 10.4, Art. 10.5	<b>Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda di pressione, somma assicurata</b>	-
	<b>Eventi atmosferici</b> Somma assicurata	500 euro
	<b>Sovraccarico neve</b> 75% della somma assicurata	10% con minimo 500 euro
	<b>Atti vandalici</b>	150 euro
	<b>Fenomeno Elettrico</b> 20% della somma assicurata	250 euro
	<b>Spese di demolizione e sgombero</b> 30% dell'indennizzo	-
	<b>Terremoto</b> Limite previsto nel certificato di polizza	Franchigia prevista nel certificato di polizza
	<b>Furto</b> 50% della somma assicurata se a valore intero	15% con minimo 500 euro
Stazione di ricarica domestica Art. 10.6	<b>Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda di pressione,</b> 2.000 euro	-
	<b>Eventi atmosferici</b> 2.000 euro	150 euro
	<b>Atti vandalici</b> 2.000 euro	150 euro
	<b>Fenomeno Elettrico</b> 1.000 euro	100 euro
	<b>Acqua condotta</b> 2.000 euro	100 euro
	<b>Spese di demolizione e sgombero</b> 30% dell'indennizzo	-
	Se la Stazione di ricarica è installata all'esterno del fabbricato le franchigie si intendono raddoppiate	

<b>Cosa assicuro</b>
----------------------

**Art.11.1| Premessa**

AXA per la gestione dei sinistri Dispositivi elettronici si avvale di **Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Sinistri, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma**, di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato deve rivolgersi direttamente, al seguente recapito, per denunciare il sinistro:  
claims.CE@axa-assistance.com.

**Art. 11.2| Cose assicurabili**

La seguente garanzia è operante per i dispositivi elettronici per i quali l'Assicurato dispone di scontrino (ricevuta o fattura) d'acquisto, di seguito elencati:

<b>Categoria di Dispositivo</b>	<b>Numero di Dispositivi in copertura</b>	<b>Prezzo di acquisto (inclusa IVA)</b>
A. Smartphone/cellulari	Fino ad un massimo di 2 per assicurato	Da un minimo di 150 euro a un massimo di 2.000 euro
B. Computer portatili	Illimitati	Da un minimo di 150 euro a un massimo di 5.000 euro
C. Tablet		Da un minimo di 150 euro a un massimo di 2.500 euro
D. Gadget		Da un minimo di 150 euro a un massimo di 1.000 euro

**Art. 11.3| Danno accidentale, da liquido e Furto**

Per la presente garanzia sono operanti le seguenti prestazioni:

**a) Danno accidentale e da liquido**

AXA copre il danno materiale e diretto ai dispositivi assicurati dovuto a danno accidentale o a danno da liquido.

AXA, a propria esclusiva discrezione, procederà alla riparazione dei dispositivi assicurati o provvederà a fornire un Dispositivo sostitutivo se quello danneggiato è ritenuto non riparabile o la Riparazione risultasse antieconomica.

**b) Furto**

(garanzia operante solo se indicata in polizza)

AXA copre il danno materiale e diretto ai dispositivi assicurati a seguito di Furto avvenuto con una delle seguenti modalità:

1. furto del dispositivo assicurato portato dall'Assicurato nei seguenti casi:
  - furto con destrezza;
  - strappo o scippo, strappandolo di mano o di dosso;
  - rapina, sottraendolo mediante violenza o minaccia alla persona.
2. mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata abitazione o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati, in particolare, attraverso:
  - rottura o forzatura delle serrature e/o dei mezzi di chiusura (che siano regolarmente chiusi) dell'abitazione in cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti dell'abitazione, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
  - forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un parcheggio regolarmente custodito, anche tramite videosorveglianza da remoto (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato.

**Cosa non assicurato****Art.11.4| Esclusioni comuni**

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) dolo dell'Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare;
- g) negligenza dell'Assicurato;
- h) danni causati con intento fraudolento;
- i) dispositivi non inclusi nella definizione di Dispositivo Elettronico;
- j) smartphone/telefoni cellulari non identificato nel certificato di polizza;
- k) interventi effettuati in assenza di preventivo consenso da parte di AXA per il tramite di AXA Assistance;
- l) sostituzione o ripristino di dati memorizzati sui dispositivi assicurati o qualsiasi altro costo per la perdita o il danneggiamento di informazioni, dati o software contenuti nel dispositivo assicurato;
- m) Costi di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il dispositivo o interventi svolti da soggetti non autorizzati dalla casa costruttrice;
- n) costi sostenuti a seguito dell'impossibilità di utilizzare il dispositivo assicurato;
- o) qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione dei dispositivi assicurati;
- p) costi coperti dalla garanzia del produttore;
- q) danni indiretti risultanti dall'evento che ha causato il Sinistro;
- r) Dispositivi confiscati da una società finanziaria o da un ente governativo (come la Polizia);
- s) nel caso non possa essere fornita la Prova di acquisto;
- t) per qualsiasi difetto del produttore su larga scala, guasto epidemico, risultante o meno in un richiamo del produttore;
- u) derivante alla responsabilità del produttore, come la non conformità del prodotto;
- v) relativo a un dispositivo il cui codice IMEI/numero seriale non può essere fornito o sia stato manomesso in qualsiasi modo.

**Art. 11.5| Ulteriori esclusioni specifiche**

La copertura non è operante per:

**Danno Accidentale**

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:

- a) guasto, difetti intrinseci del dispositivo, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti;
- b) danno estetico;
- c) danni derivanti da Usura, vetustà, graduale deterioramento meccanico ed elettrico che non compromette la funzionalità;
- d) danno o mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del dispositivo o manomissione;

- e) danni causati o derivati dal mancato rispetto, nell'utilizzo o nella riparazione, delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore;
- f) assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria;
- g) danno agli Accessori;
- h) danno correlato alla SIM Card;
- i) qualsiasi forma di virus informatico;
- j) danni causati da corpi estranei o sostanze normalmente non associate ai Dispositivi assicurati;
- k) danni derivanti da incompatibilità del dispositivo assicurato con kit auto o in generale all'installazione o montaggio di accessori utilizzati in combinazione con un Dispositivo assicurato;
- l) nel caso il dispositivo non possa essere fornito al centro per la riparazione;
- m) danni derivanti da energia elettrica, che si tratti di riscaldamento, cortocircuito, sovratensione, caduta di potenza, mancato isolamento o influenza dell'elettricità atmosferica;
- n) riparazioni effettuate da fornitori non autorizzati da AXA per il tramite di Assistance (in caso di riparazione/sostituzione);
- o) qualora il dispositivo fosse in possesso di terzi al momento del Danno;
- p) danni di ogni genere causati intenzionalmente da terzi.

### **Furto**

La copertura assicurativa non opera e nessun indennizzo sarà dovuto nei seguenti casi:

- a) furto avvenuto all'interno di un veicolo non custodito;
- b) furto da un edificio o da altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa;
- c) furto da qualsiasi veicolo commerciale, decappottabile o con copertura morbida;
- d) furto da qualsiasi veicolo a motore che l'assicurato abbia lasciato incustodito, a meno che i dispositivi assicurati fossero stati collocati all'interno dello scomparto porta documenti, bagagliaio chiuso a chiave, portapacchi da tetto, borsa su misura chiusa a chiave o altro comparto interno nascosto, e il veicolo fosse chiuso e con tutti i sistemi di sicurezza attivi;
- e) furto non denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore e, in caso di cellulari/smartphone, non denunciato all'operatore telefonico per la registrazione nel database dei telefoni rubati e relativo blocco IMEI;
- f) dispositivo assicurato lasciato incustodito in luogo pubblico;
- g) perdita o smarrimento del dispositivo;
- h) qualora il dispositivo fosse in possesso di terzi al momento del Furto.

## **Come mi assicuro**

### **Art. 11.6| Limiti territoriali**

Le garanzie sono valide in Italia e durante i viaggi all'estero dell'Assicurato purché abbiano una durata massima di 60 giorni consecutivi.

### **Art. 11.7| Operatività della garanzia Dispositivi Elettronici**

Per usufruire della garanzia è necessario che:

- a) i dispositivi elettronici siano stati acquistati nuovi o sono stati forniti da IPA;
- b) la data di acquisto degli stessi sia certificabile dalla Prova di acquisto;
- c) gli smartphones/telefoni cellulari siano identificati in polizza, con indicazione obbligatoria del Codice IMEI. Nel caso in cui il dispositivo sia stato sostituito durante il periodo della Garanzia Legale con un dispositivo nuovo o rigenerato da parte di un centro assistenza del Produttore, sarà onere dell'Assicurato comunicare i dati del nuovo smartphone/telefono cellulare ad AXA, che provvederà a sostituire la polizza al fine di identificare il nuovo dispositivo;
- d) la data di acquisto non sia anteriore a 36 mesi dalla data di accadimento del Sinistro.

In caso di riparazione o sostituzione del dispositivo, l'Assicurato dovrà sostenere il costo della franchigia prima dell'effettiva riparazione o sostituzione del dispositivo assicurato.

**Art. 11.8| Decorrenza della garanzia**

Alla garanzia si applica un **periodo di carenza di 30 giorni, a partire dalla data di decorrenza della Polizza.**

Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione di altra Polizza AXA gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della garanzia di cui alla Polizza precedente, per gli elementi rimasti invariati tra precedente e presente polizza;
- dal giorno di effetto della garanzia, di cui alla presente Polizza, limitatamente ai diversi elementi della presente Polizza.

**Art. 11.9| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Dispositivo elettronico	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Smartphone/cellulari	850 euro
Computer portatili	1.000 euro
Tablet	850 euro
Gadget	300 euro

Garanzia	Franchigia per sinistro
Danno accidentale, da liquido e Furto Art. 11.3	<b>Danno accidentale e da liquido</b> 75 euro
	<b>Furto</b> 100 euro

La garanzia opera **con il limite di 1 sinistro per ciascuna categoria di dispositivi** durante ciascun anno di validità della copertura.

**Cosa fare in caso di sinistro della Sezione Incendio e altri danni alla casa e delle garanzie Pannelli solari e/o fotovoltaici e Stazione di ricarica domestica della Sezione Green.**

Si precisa che gli articoli seguenti sono validi per tutte le garanzie delle Sezioni:

- 1. "Incendio ed altri danni alla casa" ad eccezione della garanzia "Danni a terzi da incendio", per la quale si deve far riferimento agli articoli 12.31, 12.32 della presente Sezione 12 "Norme che regolano il sinistro";
- 10. "Green" per le garanzie 10.3 "Pannelli solari e/o fotovoltaici", 10.4 "Terremoto Pannelli solari e/o fotovoltaici" e 10.6 "Stazione di ricarica domestica".

**Art. 12.1| Cosa fare in caso di sinistro**

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. **avvisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure AXA entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.  
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l'importo approssimativo del danno e, se possibile, l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
3. fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
4. **fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate**, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto 2., ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1. e 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, tenuto conto dell'onere probatorio su di essi gravante, deve altresì:

5. **conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro** ed ogni eventuale documentazione utile a determinare il valore iniziale e data di acquisto, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno; in assenza di detti elementi potrebbe essere compromesso il diritto all'indennizzo. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro, devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità; in assenza di detti elementi, anche in questo caso, potrebbe essere compromesso il diritto all'indennizzo;
6. **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, foto, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

**Art. 12.2| Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette le cose salvate, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 12.3| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)**

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.

In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

**Art. 12.4| L'attività dei periti (mandato dei periti)**

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'art. 12.1 - "Cosa fare in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 12.5 - "La determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 12.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

**Art. 12.5| La determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:

**Per il Fabbricato**

Premesso che:

1. il valore a nuovo si determina:
  - **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale)**, si accerta che i metri quadrati siano quelli dichiarati in polizza e quindi si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
  - **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno)**, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
  - qualora il fabbricato (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del

costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

**In considerazione dei punti precedenti, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.**

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, **salvo comprovata forza maggiore**, dalla data di accettazione della liquidazione.

3. **Le spese di demolizione e sgombero** devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore del fabbricato assicurato poiché ad esse non si applica l'articolo 1907 C.C.
4. **Per le lastre**, l'ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle lastre comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per le **spese di ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal mancato godimento del fabbricato, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per il **Contenuto** (esclusi i documenti personali)

Premesso che:

1. il valore a nuovo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2. il valore al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui alla precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

3. per **l'arredamento e gli oggetti particolari**, deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.;

4. per gli **oggetti pregiati e gioielli**, deducendo dal valore di mercato delle cose assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

5. per i beni acquistati nuovi nei 36 mesi precedenti al sinistro, in caso di garanzia **Fenomeno elettrico** nella formula **allo stato d'uso**, l'indennizzo sarà determinato a valore a nuovo. Per i restanti beni l'indennizzo non potrà superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro senza mai essere superiore al valore a nuovo del bene.

In caso di garanzia **Fenomeno elettrico** acquistata nella formula **valore a nuovo** l'indennizzo si calcola deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.;

Per i **titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli **effetti cambiari** rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **Pannelli solari** (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese tecniche necessarie, le spese di installazione e di trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per le **Stazioni di ricarica domestica** (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa (le spese di installazione e di trasporto) per rimpiazzare a nuovo con altra stazione di ricarica equivalente le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per i **documenti personali**, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per le spese di **ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal mancato godimento della casa, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

#### **Art. 12.6| Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero**

Fermo quanto disciplinato all'art.1907 C.C. "Assicurazione parziale", si concorda che:

- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale):** se i metri quadrati dichiarati, aumentati del 20% sono inferiori rispetto a quelli effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.;
- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno):** se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di ricostruzione a nuovo;
- **per il contenuto ed i pannelli solari:** se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di rimpiazzo a nuovo.

#### **Art. 12.7| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 12.8| Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 12.9| Termini di pagamento dell'indennizzo**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Art. 12.10| Anticipo indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000 euro.

Perché AXA sia obbligata a pagare l'anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell'anticipo.

**Art. 12.11| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)**

In caso di sinistro le somme assicurate, **nella forma a primo rischio assoluto**, con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 13.9 - "Recesso in caso di sinistro" della Sezione 13.

**Cosa fare in caso di sinistro Furto e Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici****Art. 12.12| Cosa fare in caso di sinistro**

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. **avvisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure AXA **entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.

L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e l'importo approssimativo del danno e, se possibile l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;

3. **fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
4. **fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte**, danneggiate o sottratte, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto 2. ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1 e/o 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

5. **conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro**, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
6. **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

#### **Art. 12.13| Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette cose salvate attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 12.14| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)**

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata. In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 12.15| L'attività dei periti (mandato dei periti)**

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'art. 12.12 - "Cosa fare in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 12.16 - "La determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 12.14 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate ai punti 3. e 4., sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

**Art. 12.16| La determinazione del danno**

L'ammontare del danno è dato:

1. per gli **oggetti pregiati, i valori ed i gioielli**, dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
2. per **l'arredamento, gli oggetti particolari e gli impianti solari e/o fotovoltaici**, considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
3. per **i titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
  - AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
  - l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
  - il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Agli effetti dell'indennizzo (fatta eccezione per i Pannelli solari e/o fotovoltaici) resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

**Art. 12.17| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accertare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 12.18| Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 12.19| Termini di pagamento dell'indennizzo**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Art. 12.20| In caso di recupero delle cose rubate**

Quando le cose vengono recuperate, l'Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia. Se AXA ha già pagato tutto l'indennizzo le cose recuperate divengono di sua proprietà. L'Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose e riacquistarne la proprietà.

Se AXA ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate restituendo l'importo dell'indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Se AXA non ha pagato l'indennizzo e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L'Assicurato può lasciare le cose recuperate ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle cose. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l'abbandono.

**Art. 12.21| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 13.9 - "Recesso in caso di sinistro" della Sezione 13.

**Cosa fare in caso di sinistro di Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali****Art. 12.22| Cosa fare in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, **adottare immediatamente tutti i provvedimenti** necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni costituenti la somma assicurata totale;
2. quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
3. ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4. predisporre un **elenco dettagliato** dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere **a disposizione di AXA** o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell'indennizzo;
5. **conservare**, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Rimane a carico dell'Assicurato la prova:

- dell'esistenza, dell'autenticità e del valore degli oggetti persi o danneggiati a seguito di un sinistro;
- dell'attacco informatico mirato.

La tabella che segue, a solo titolo esemplificativo e senza per questo risultare esaustiva, fornisce alcuni esempi di prova ritenuta valida, in caso di evento che colpisce un oggetto assicurato.

Documenti in vostro possesso	Esistenza	Autenticità	Valore
Scritture private o contratti autenticati, redatti in presenza di un esperto d'arte qualificato*	si	si	si
Prova di acquisto in asta pubblica, fattura redatta da un professionista*	si	si	si
Perizie / stime effettuate da un professionista qualificato*prima del sinistro	si	si	si
Certificati di autenticità redatti prima del sinistro da un professionista qualificato*	si	si	no
Stima costi per riparazione o restauro	si	no	no
Prova di Deposito	si	no	no
Foto e/o video	si	no	no
Dichiarazione Testimoni	si	no	no
Estratto Conto Bancario o Carta di Credito	si	no	si

\* con credenziali specifiche per l'oggetto d'arte o per lo strumento musicale in questione

**Art. 12.23| Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 12.24| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, viene effettuata mediante Periti nominati uno da AXA ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà all'Assicurato, che conferisce ad AXA la facoltà di pagare detta spesa detraendo l'importo da lui dovuto dall'indennizzo spettantegli.

**Art. 12.25| L'attività dei periti (mandato dei periti)**

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12.22 - "Cosa fare in caso di sinistro";
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti costituenti la somma assicurata totale illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

**Art. 12.26| La determinazione del danno**

In caso di distruzione o perdita totale AXA corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento (danno parziale) AXA, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo di AXA stessa) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, AXA corrisponde, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi

applicando i criteri di cui sopra.

Relativamente agli strumenti musicali, il deprezzamento non verrà calcolato come previsto all'art. 3.4 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

#### **Art. 12.27| Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che la somma totale degli oggetti d'arte presenti nell'ubicazione assicurata eccede, al momento del sinistro, la somma assicurata totale, AXA risponde dei danni in proporzione del rapporto tra valore assicurato e il valore risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 12.28| Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare ad AXA né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

#### **Art. 12.29| Termini di pagamento dell'indennizzo**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

#### **Art. 12.30| Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso ad AXA. Tali oggetti sono di proprietà di AXA qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. AXA può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire ad AXA l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora AXA abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire ad AXA l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, AXA è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerta che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire ad AXA l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo di AXA di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

### **Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi**

#### **Art. 12.31| Cosa fare in caso di sinistro**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare in forma scritta l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall'articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

#### **Art. 12.32| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 12.33| Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori**

Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all'accadimento il figlio dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).

#### **Art. 12.34| Termini di pagamento del risarcimento**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

### **Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale**

#### **Art. 12.35| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.

#### **Art. 12.36| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 12.37| Gestione del sinistro tutela legale**

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario

componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 12.35 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 12.38| Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **Art. 12.39| Termini per il pagamento**

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

### **Cosa fare in caso di sinistro Vita Digitale**

#### **Art. 12.40| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.

**Art. 12.41| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

**Art. 12.42| Gestione del sinistro tutela legale**

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 12.40 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il mancato rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Art. 12.43| Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

**Art. 12.44| Termini per il pagamento**

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Art. 12.45| Come richiedere le prestazioni di assistenza**

**Le prestazioni di assistenza psicologica devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE** contattando il **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. +39.06.42.11.55.05 oppure via fax +39.06.47.43.262) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

**Cosa fare in caso di sinistro Assistenza****Art. 12.46| Come richiedere le prestazioni di assistenza**

**Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE** contattando il **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. +39.06.42.11.55.05 oppure via fax +39.06.47.43.262) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione assicurata;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

**Art. 12.47| Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)**

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

**Cosa fare in caso di sinistro Vivo Casa!****Art. 12.48| Come richiedere le prestazioni di assistenza all'abitazione con massimale a consumo**

Per richiedere le prestazioni di cui all'art. 8.3 - "Assistenza all'abitazione con massimale a consumo" contattare **AXA ASSISTANCE** al **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. + 39 06.42.11.55.05) nel momento in cui si verifica il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi del sinistro.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza (facoltativo);
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta;
- codice fiscale del Contraente.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata.

**Art. 12.49| Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia agli elettrodomestici e dispositivi**

Per richiedere le prestazioni di cui all'art. 8.4 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi" contattare **AXA ASSISTANCE** al **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. + 39.06.42.11.55.05), fornendo il nome dell'Assicurato, il marchio e il modello dell'elettrodomestico o dispositivo e la data in cui si è verificato il guasto. L'Assicurato dovrà fornire ad AXA ASSISTANCE lo scontrino d'acquisto (ricevuta o fattura), anche in fotocopia, rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto.

**Riparazione**

AXA ASSISTANCE, una volta verificato che l'elettrodomestico o dispositivo è effettivamente coperto, procederà all'invio di un riparatore presso il domicilio dell'Assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile AXA ASSISTANCE valuterà l'eventuale riparazione presso un centro autorizzato. In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate da AXA ASSISTANCE non saranno rimborsate.

**Indennizzo**

Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell'elettrodomestico o dispositivo assicurato, in base alla verifica effettuata con la Centrale Operativa, l'Assicurato potrà richiedere l'indennizzo delle spese sostenute per il riacquisto di un elettrodomestico o dispositivo, fornendo ad AXA ASSISTANCE lo scontrino (ricevuta o fattura), anche in fotocopia, rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e il tipo di bene acquistato.

L'importo dell'indennizzo non potrà comunque superare il valore del bene, riportato sullo scontrino d'acquisto (ricevuta o fattura).

In nessun caso, AXA sarà tenuta a riconoscere un indennizzo qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

**Art. 12.50| Come richiedere le prestazioni del servizio di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up Casa**

Per richiedere le prestazioni di cui all'art. 8.5 - "Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati" e all'art. 8.6 - "Check-up Casa", contattare **AXA ASSISTANCE** al **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. + 39 06.42.11.55.05), a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali.

**Art. 12.51| Termini di pagamento dell'indennizzo**

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 8.4 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", **in caso di indennizzo**, AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Cosa fare in caso di sinistro Confido****Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS****Art. 12.52| Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS**

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

**Art. 12.53| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

**Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico****Art. 12.54| Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico**

L'Assicurato, in caso di sinistro:

1. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
2. trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti al sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
3. documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
4. consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
5. fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1. e 2., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

**Art. 12.55| Criteri di liquidazione**

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti al sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo scoperto ed i limiti di indennizzo.

**Art. 12.56| Termini di pagamento dell'indennizzo (valido per Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS e Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Art. 12.57| Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)**

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico.

Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

## Tutela legale cane e gatti

### Art. 12.58| Gestione del sinistro Tutela legale

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l'Italia. Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, Tel. 06.42.115.629 Fax 06.48.70.326 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 12.60 – "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con AXA ASSISTANCE. AXA ASSISTANCE non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato ed AXA ASSISTANCE, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### Art. 12.59| Insorgenza del sinistro Tutela legale

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 12.60| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE notizia di ogni atto a lui notificato, entro **7 giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA ASSISTANCE.

#### **Art. 12.61| Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa tutela legale cani e gatti**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente AXA ASSISTANCE di tutti i particolari del sinistro in modo completo e veritiero, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 12.62| Termini per il pagamento**

AXA Assistance si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

### **Cosa fare in caso di sinistro Dispositivi elettronici**

#### **Art. 12.63| Cosa fare in caso di sinistro Dispositivi elettronici**

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare la denuncia tramite mail all'indirizzo: [claims.CE@axa-assistance.com](mailto:claims.CE@axa-assistance.com).

Ogni ritardo nella comunicazione del Sinistro potrà compromettere il diritto alla prestazione, così come la mancata consegna della documentazione richiesta ai fini della valutazione del Sinistro.

#### **In caso di sinistro Furto:**

- a. l'Assicurato dovrà effettuare entro 48 ore da quando ha avuto conoscenza del furto una denuncia circostanziata all'Autorità competente evidenziando, oltre alle circostanze del furto, i riferimenti obbligatori del bene e in particolare: la marca, il modello ed il numero di telefono qualora il dispositivo ne sia provvisto;
- b. l'Assicurato dovrà, in caso di telefoni cellulari/smartphone, provvedere a bloccare la SIM ed il codice IMEI entro 48 ore;

- c. l'Assicurato dovrà inviare appena possibile (e comunque non oltre 48 ore dal furto) una mail all'indirizzo sopra indicato per comunicare il furto del dispositivo elettronico o dell'oggetto personale, fornendo una descrizione dettagliata dell'evento;
- d. l'Assicurato dovrà inviare il prima possibile la seguente documentazione:
- formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora;
  - copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti;
  - prova di acquisto/documentazione comprovante la sostituzione da parte di IPA, riportante tutti i dettagli utili all'identificazione del dispositivo, con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di accadimento del sinistro;
  - in caso di telefono cellulare/smartphone, dichiarazione dell'operatore telefonico di avvenuto blocco dell'IMEI del cellulare rubato;
  - ogni altro documento indicato dall'operatore telefonicamente.

#### **In caso di sinistro Danno Accidentale e Danno da Liquido:**

- a) l'Assicurato dovrà inviare appena possibile (e comunque non oltre 48 ore dal furto) una mail all'indirizzo sopra indicato per comunicare il danno accidentale/da liquido del dispositivo elettronico, fornendo una descrizione dettagliata dell'evento.  
L'Assicurato dovrà informare AXA per il tramite di AXA Assistance prima di procedere con qualsiasi intervento di riparazione da parte di qualsiasi fornitore di servizi di assistenza e seguire eventuali istruzioni aggiuntive ricevute dalla stessa.

- b) l'Assicurato dovrà inviare il prima possibile la seguente documentazione:
- formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora;
  - prova di acquisto, riportante tutti i dettagli utili all'identificazione del dispositivo, con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di accadimento del Sinistro.

AXA per il tramite di Assistance si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere all'Assicurato ulteriori informazioni in relazione al Sinistro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- descrizione completa del prodotto, inclusi numero del modello, numero di serie o altri codici identificativi, ove disponibili;
  - fotografie del Dispositivo elettronico;
  - indicazione di eventuali testimoni e qualsiasi informazione aggiuntiva, denuncia alle Autorità competenti e rapporti assicurativi. È necessario che l'assicurato fornisca le informazioni richieste, a sue spese, entro e non oltre sei mesi dalla data del danno.
- c) l'Assicurato dovrà recapitare il dispositivo danneggiato presso il centro riparazioni del Fornitore autorizzato, indicato dall'operatore: il recapito avverrà attraverso spedizione, sulla base delle istruzioni ricevute dall'operatore. AXA per il tramite di AXA Assistance si occuperà della logistica con i costi a proprio carico, fornendo al cliente le informazioni necessarie;
- d) l'Assicurato dovrà provvedere al pagamento della franchigia come indicato all'art. 11.7 "Operatività della garanzia Dispositivi elettronici", seguendo le istruzioni fornite dall'operatore. Se la richiesta viene accettata, il dispositivo verrà riparato/sostituito.

#### **In caso di riparazione**

Il centro riparazione effettuerà una diagnosi del danno per verificare la natura del sinistro:

- se il sinistro risulta non liquidabile a termini di Polizza, il dispositivo assicurato verrà restituito all'Assicurato a spese di AXA;
- se il sinistro è coperto, e la riparazione non è possibile o è antieconomica, si procederà con la sostituzione;
- in tutti gli altri casi, le riparazioni saranno eseguite dal centro di riparazione del fornitore autorizzato.

Se le riparazioni autorizzate da AXA invalidano la garanzia del produttore, il dispositivo verrà riparato o sostituito per il rimanente periodo di garanzia del produttore, in linea con i termini e le condizioni della garanzia stessa.

Prima di consegnare il dispositivo assicurato per la riparazione, l'Assicurato dovrà:

- rimuovere tutti i blocchi dal dispositivo, incluse eventuali password personali, PIN, ecc;
- nel caso di cellulari/smartphone, dovrà essere rimosso in particolare qualsiasi blocco di sicurezza specifico dell'operatore, inclusi ad esempio "Trova il mio iPhone" di Apple "e l'APP "Trova il mio dispositivo" di Google. In caso contrario, il sinistro potrà subire ritardi nella gestione e /o il dispositivo verrà restituito all'utente;
- eseguire un backup ed eliminare tutti i dati, file, software, memorizzati sul dispositivo poiché verranno cancellati come parte del processo di riparazione;
- non inviare la SIM o la scheda di memoria o il carica batterie o altri accessori/articoli non correlati alla riparazione come il manuale o la scatola, in quanto potrebbero andare distrutti o smarriti presso il centro di riparazione.

### **In caso di sostituzione**

In caso di Furto, impossibilità di riparare o riparazione antieconomica – queste ultime determinate dal centro riparazioni del fornitore autorizzato – il dispositivo verrà sostituito.

Se il dispositivo danneggiato non può essere sostituito con un dispositivo identico, della stessa vetustà e in medesime condizioni, verrà sostituito con uno di specifiche tecniche e caratteristiche comparabili tenendo conto della vetustà e delle condizioni del dispositivo originale. Non è possibile garantire che il dispositivo sostitutivo sarà dello stesso colore dell'articolo originale. La consegna del dispositivo sostitutivo potrà avvenire solo presso indirizzi in Italia. In caso di Sostituzione del bene, il dispositivo danneggiato diviene di proprietà di AXA. Se richiesto, l'Assicurato dovrà inviare il dispositivo elettronico danneggiato, a sue spese, all'indirizzo che gli verrà indicato.

**Art. 13.1| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

**Art. 13.2| Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C.

**Art. 13.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel certificato di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Qualora il contratto sia connesso a mutui e ad altri finanziamenti, il premio, in alternativa al pagamento annuale, può essere corrisposto anche in una sola soluzione.

**Art. 13.4| Indicizzazione del contratto**

(Valida se espressamente richiamata nel certificato di polizza ed indicato il relativo numero indice.)

Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della garanzia "Assistenza" e "Vivo Casa!") in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

1. si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
2. nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
3. alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col **massimo del 6%** in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni negative dell'indice non saranno invece applicate;
4. le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

**Art. 13.5| Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 13.6| Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

**Art. 13.7| Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 13.8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

La durata del contratto di assicurazione è indicata nel certificato di polizza che è parte integrante del contratto medesimo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

**In caso di durata annuale:** il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

**In caso di durata poliennale:** il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

In deroga all'art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Per polizze abbinate a mutui e finanziamenti, il Contraente può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione, in tal caso ha diritto al rimborso del premio al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle imposte esplicitate in polizza.

**Art. 13.9| Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 13.10| Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza se persona fisica, o di variazione della sede legale se persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

**Art. 13.11| Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

**Art. 13.12| Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 13.13| Rimborso del premio**

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal Contraente, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale. AXA tratterà, in caso di polizza con pagamento unico, le imposte esplicitate in polizza. La procedura per il rimborso del premio verrà attivata mediante richiesta inoltrata dal Contraente al proprio intermediario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell'ente mutuatario e/o finanziatore.

**Art. 13.14| Nuova dimora (trasloco)**

Qualora l'Assicurato traslochi in una nuova abitazione, la polizza sarà automaticamente operante anche per la nuova abitazione dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dall'avvenuto inizio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di abitazione, al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'Assicurazione resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

**Art. 13.15| Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Fermo il disposto dell'art. 13.3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui AXA ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del premio, AXA garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data dell'addebito del Premio. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. La modalità di recesso è consultabile sul sito [www.axa.it/assicurazione-cane-gatto](http://www.axa.it/assicurazione-cane-gatto) .

**Art. 13.16| Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto**

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**Art. 13.17| Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza)**

Il Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che il fabbricato oggetto della presente assicurazione si intende esente dall'imposta sulle assicurazioni (Art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modifiche.



817 C.C.	<b>Pertinenze</b> Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
818 C.C.	<b>Regime delle pertinenze</b> Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)
1325 C.C.	<b>Indicazioni dei requisiti del contratto</b> I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427); 2) la causa (1343 e seguenti; 1895); 3) l'oggetto (1346 e seguenti); 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti)
1341 C.C.	<b>Condizioni generali di contratto</b> Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
1342 C.C.	<b>Contratto concluso mediante moduli o formulari</b> Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
1418 C.C.	<b>Cause di nullità del contratto</b> Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1588 C.C.	<b>Perdita e deterioramento della cosa locata</b> Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
1589 C.C.	<b>Incendio di cosa assicurata</b> Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore



	<p>o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. (...)</p> <p>Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.</p>
1611 C.C.	<p><b><i>Incendio di Casa abitata da più inquilini</i></b></p> <p>Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.</p> <p>La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.</p>
1891 C.C.	<p><b><i>Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta</i></b></p> <p>Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.</p>
1892 C.C.	<p><b><i>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</i></b></p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.</p> <p>L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>
1893 C.C.	<p><b><i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i></b></p> <p>Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>



1894 C.C.	<p><b>Assicurazione in nome o per conto di terzi</b> Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.</p>
1897 C.C.	<p><b>Diminuzione del rischio</b> Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>
1898 C.C.	<p><b>Aggravamento del rischio</b> Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>
1899 C.C.	<p><b>Durata del contratto</b> L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>
1901 C.C.	<p><b>Mancato pagamento del premio</b> Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.</p>



	<p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.</p> <p>Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)</p>
1907 C.C.	<p><b>Assicurazione parziale</b></p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>
1910 C.C.	<p><b>Assicurazione presso diversi assicuratori</b></p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.</p> <p>Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.</p> <p>Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.</p> <p>L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>
1913 C.C.	<p><b>Avviso all'assicuratore in caso di sinistro</b></p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)</p>
1914 C.C.	<p><b>Obbligo di salvataggio</b></p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.</p> <p>Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.</p> <p>L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p> <p>L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.</p>
1915 C.C.	<p><b>Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio</b></p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.</p>



	<p>Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>
1916 C.C.	<p><b>Diritto di surrogazione dell'assicuratore</b> L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali</p>
1917 C.C.	<p><b>Assicurazione della responsabilità civile</b> Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>
2049 C.C.	<p><b>Responsabilità dei padroni e dei committenti</b> I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.</p>
2094 C.C.	<p><b>Prestatore di lavoro subordinato</b> È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle pertinenze e sotto la direzione dell'imprenditore.</p>
2359 C.C.	<p><b>Società controllate e società collegate</b> Sono considerate società controllate: 1. le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2. le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3. le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa. Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.</p>
535 C.P.P.	<p><b>Condanna alle spese</b> 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. 2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido</p>



	<p>al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.</p> <p>3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.</p> <p>4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.</p>
541 C.P.P.	<p><b>Condanna alle spese relative all'azione civile</b></p> <p>1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.</p> <p>2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.</p>
624 C.P.	<p><b>Furto</b></p> <p>Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).</p>
624 bis C.P.	<p><b>Furto in abitazione e furto con strappo</b></p> <p>Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).</p>
628 C.P.	<p><b>Rapina</b></p> <p>Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).</p>
D.Lgs. 206/2005 art. 3	<p><b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:</p> <p>a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)</p>
D.Lgs. 206/2005 art. 33	<p><b>Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)</b></p> <p>g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)</p> <p>u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)</p>



### INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



#### Chi decide perché e come trattare i dati?

**AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati**, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su [www.axa.it](http://www.axa.it)), mail [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it) (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

#### Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it).



#### Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it).

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)



#### Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

##### a) Finalità assicurativa<sup>1</sup>

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati

<sup>1</sup> La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.



personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti<sup>2</sup>), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici<sup>3</sup> e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>4</sup>).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati<sup>5</sup>.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**<sup>6</sup>, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le

<sup>2</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità anticiclaggio e/o antiterrorismo.

<sup>3</sup> Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

<sup>4</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

<sup>5</sup> I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

<sup>6</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"<sup>7</sup> effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

### **Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
  - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
  - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento

---

<sup>7</sup> La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).

Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

### b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.



Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

### c) **Trattamento dei dati personali per attività di profilazione**

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura,



- click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

**Base giuridica del trattamento:** per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



### A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
  - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
  - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
  - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero



dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa.it/privacy/ulteriore\\_documentazione\\_-\\_Binding\\_Corporate\\_Rules](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



### Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web [www.axa.it](http://www.axa.it)



## INFORMATIVA PRIVACY

### SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: [www.axa.it/note\\_legali/firma\\_grafometrica](http://www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica)) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge<sup>8</sup>.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

---

<sup>8</sup> Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.



Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it). Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39)06.696771;[protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it). Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA





**axa.it**

Il presente documento è aggiornato alla data del 1° giugno 2023.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -  
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -  
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)